



La Galvanina S.p.A.

Sede Legale in Via della Torretta 2, 47923, Rimini (RN)
Partita IVA 00142010404
Iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 00142010404

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"***

Parte Speciale

Il presente "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ("Modello") di Galvanina S.p.A. è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231 del 2001.

L'adozione del Modello è stata oggetto di prima approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 19/12/2012 e viene attuato attraverso la sua progressiva implementazione da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello è stato aggiornato in ultimo in data 29 aprile 2022

Il "Modello" costituisce il riferimento gestionale atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 231/01 citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

È vietata la riproduzione e l'utilizzo anche parziale del presente documento se non espressamente autorizzato dalla Società.

Versione	Causale modifiche	Data
1.0	Prima adozione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione	19/12/2012
1.0	Prima revisione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione	10/08/2017
2.0	Seconda revisione del Modello Organizzativo, adeguamento normativo, aggiornamento della struttura organizzativa	29/4/2022

Sommario	
GLOSSARIO	4
PREMESSE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO	9
A. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01) E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D.Lgs. 231/01)	12
PREMESSA	12
A.1 Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione	12
A.2 Principi generali di comportamento	13
A.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	15
A.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	21
B. DELITTI INFORMATICI (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)	23
B.1 Tipologia dei reati informatici	23
B.2 Principi generali di comportamento	23
B.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	24
B.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	25
C. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (artt. 25 e 25 Bis.1 D.Lgs. 231/01)	26
C.1 Tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio	26
C.2 Principi generali di comportamento	26
C.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	27
C.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	28
D. REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)	29
D.1 Tipologia dei reati societari	29
D.2 Principi generali di comportamento	29
D.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	30
D.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	31
E. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)	33
E.1 Tipologie di reati di corruzione tra privati	33
E.2 Principi generali di comportamento	33
E.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	34
E.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	37
F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01) E IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI O DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art 25-duodecies D.Lgs. 231/01)	39
F.1 Tipologia dei delitti contro la personalità individuale	39
F.2 Principi generali e di comportamento	39
F.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	39
F.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	40
G. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies D.Lgs. 231/01)	41
G.1 Reati presupposto relativi alla sicurezza sul lavoro	41
G.2 Attività ed aree a rischio	44
G.3 Destinatari / Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	44
G.4 Attività dell'OdV	46

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

H.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)	48
H.1	Tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	48
H.2	Principi generali di comportamento	48
H.3	Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	48
H.4	Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	51
I.	REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies D.Lgs. 231/01)	52
I.1	Tipologia dei reati contro il diritto d'autore	52
I.2	Principi generali di comportamento	52
I.3	Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	52
I.4	Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	53
J.	REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)	54
J.1	Tipologia dei reati in materia ambientale	54
J.2	Principi generali di comportamento	54
J.3	Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	55
J.4	Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	55
K.	REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)	57
K.1	Tipologia dei reati in materia tributaria	57
K.2	Principi generali di comportamento	57
K.3	Principi ed elementi applicativi	59
K.4	Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	60
L.	CONTRABBANDO (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01)	61
L.1	Tipologia dei reati di contrabbando	61
L.2	Principi generali di comportamento	61
L.3	Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche	61
L.4	Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	62

GLOSSARIO

4 eyes principles	Si intende lo standard di controllo interno attraverso il quale le operazioni e le transazioni aziendali devono essere riviste ed approvate da almeno due soggetti dell'organizzazione interna
Amministrazione o AC	Ufficio Amministrazione e Controllo
Aree a rischio di reato	Funzioni, uffici, reparti o unità organizzative nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto
Attività a Rischio di Reato o Attività Sensibili	Indicano i processi, operazioni o atti ovvero insieme di operazioni e atti nello svolgimento dei quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone che svolgono la propria attività per la Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie
BRCGS	Standard qualitativo riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative (GFSI) per la sicurezza alimentare lungo la catena di fornitura. Galvanina è certificata da SGS Italia SpA secondo lo Standard BRCGS per l'attività di produzione ed imbottigliamento di acque minerali e aromatizzate.
CCNL	Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle aziende esercenti l'industria alimentare
CEO	Si intende il Chief Executive Officer, o Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di specifiche deleghe operative in forza di delibere del Consiglio di Amministrazione di Galvanina SpA
CFO	Si intende il Chief Financial Officer, o Direttore Finanziario dotato di specifiche deleghe operative in forza di delibere del Consiglio di Amministrazione di Galvanina SpA
Collaboratori	Si intende qualunque soggetto che abbia in essere rapporti di collaborazione anche con poteri ma senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza e/o altri rapporti professionali non a carattere subordinato
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di Galvanina SpA
Consigliere/i di Amministrazione	Membro/i del Consiglio di Amministrazione di Galvanina SpA
Consulenti	Soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Galvanina SpA in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Decreto o D.Lgs. 231/01 o Decreto 231/01	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, come successivamente modificato e integrato
Destinatari	Soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello ai sensi del Decreto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Organi Societari, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti, i Consulenti, gli agenti, i Collaboratori e i Partner nonché coloro che operano su mandato della Società e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, anche di fatto, rapporti o relazioni negoziali o di collaborazione operando nell'interesse della Società medesima
Dipendenti	Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Galvanina, ivi compresi i dirigenti
Ente	Termine con cui D.Lgs. 231/2001 indica la persona giuridica responsabile ai sensi del Decreto stesso
Export & Custom	Ufficio Esportazioni e Importazioni
Finance	Ufficio tesoreria
Fornitori	Fornitori di beni e servizi di Galvanina che non rientrano nella definizione di Partner
Galvanina o Società	Galvanina SpA, sede Legale in Via della Torretta 2, 47923, Rimini (RN), Partita IVA 00142010404, Iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 00142010404
GSFI	Si intende la Global Food Safety Initiative, organizzazione che fornisce linee guida finalizzate alla gestione di sistemi di tracciabilità, sicurezza e sostenibilità.
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points – metodologia e insieme di procedure, volte a prevenire i pericoli di contaminazione alimentare sulla base del quale Galvanina ha predisposto il proprio Piano di Autocontrollo.
IFS	International Featured Standards Food - Standard procedurale nel settore alimentare per la sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei processi produttivi. Galvanina è azienda certificata IFS Food Standard.
Incaricato di pubblico servizio	Indica coloro i quali, qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Information Technology o IT	Ufficio Sistemi Informativi

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Linee Guida	Le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", predisposte da Confindustria, aggiornate al giugno 2021
Logistica	Ufficio logistica
Modello, Modello Organizzativo o MOGC	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Galvanina, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto. Il Modello è costituito nel suo complesso dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dagli Allegati
Organi Sociali o Organi Societari	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Galvanina
Organismo di Vigilanza o OdV	Indica l'Organismo di natura monosoggettiva preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento in Galvanina e previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01
Parte Generale	La sezione del Modello contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello e dell'Organismo di Vigilanza, nonché una descrizione dell'organizzazione e della struttura di Galvanina
Parte Speciale o Parti Speciali	Le sezioni del Modello dedicate espressamente a ciascun Reato identificato come rilevante per l'attività di Galvanina, nelle quali vengono descritti le specificità dei Reati, le Aree ed Attività a Rischio Reato, le principali caratteristiche del sistema di controllo e prevenzione agli stessi, nonché le attività di controllo e monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza
Partner	Controparte contrattuale (inclusi i clienti) con la quale Galvanina ha instaurato un rapporto contrattualmente regolato, destinata a cooperare con Galvanina nell'ambito delle Attività a Rischio
Personale o Risorse Umane	Ufficio personale
Pubblica Amministrazione o P.A.	Si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico
Pubblico Ufficiale	Si intende colui/colei che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa o di controllo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Purchasing	Ufficio purchasing
Reati Presupposto o Reati	Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto. Il Modello Organizzativo di Galvanina include l'elenco dei Reati presupposto previsti dal Decreto aggiornato alla data di pubblicazione del MOGC
R&D	Ufficio ricerca e sviluppo
Quality Assurance	Ufficio assicurazione e qualità
Sales	Ufficio commerciale
Sistema di Controllo Interno	L'insieme delle procedure, processi e prassi applicative adottate da Galvanina ed aventi come obiettivo il governo e il controllo di tutte le attività aziendali
Sistema Integrato di Qualità	Si intende il manuale delle procedure di qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare certificato da SGS ITALIA Spa ai sensi della norma ISO 9001:2015, della HACCP nonché degli standard internazionali IFS Food e BRCGS
Sistema ambientale	Policy e procedure adottate per la prevenzione dei rischi ambientali, certificate da SGS ITALIA Spa ai sensi della norma ISO 14001:2015
Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nei Luoghi di Lavoro ("SGSL")	Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza ai sensi dell'art.6 c.1, lett. A del Decreto 231/01 idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 del codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il sistema è certificato da SGS ITALIA Spa ai sensi della norma ISO 45001:2018
Soggetti Apicali	Indica le persone dotate di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società pur nell'esercizio e nei limiti posti dalle rispettive deleghe. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 231/2001 sono persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Soggetti sottoposti all'altrui direzione	Indica le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali come individuati nell'art. 7 D.Lgs. 231/2001
TUS	Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni
Violazione	La messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, prescritti nel Modello e nelle relative Procedure, ovvero richiesti dalla legge, che espongano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

PREMESSE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Galvanina si riferisce alle attività che i Destinatari, così come definiti nella Parte Generale, devono porre in essere affinché siano adottate regole di comportamento e attività di controllo finalizzate alla prevenzione dei Reati Presupposto applicabili alla realtà aziendale e alle attività esercitate da Galvanina.

La Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo di Galvanina. I termini in maiuscolo contenuti nel presente documento hanno lo stesso significato attribuito nel Glossario.

La presente Parte Speciale, suddivisa in capitoli riguardanti specificatamente le categorie di Reato Presupposto identificate come rilevanti nell'ambito dell'attività di Galvanina, ha lo scopo di:

- indicare i principi generali di comportamento, le norme, i regolamenti e le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- indicare espressamente i comportamenti vietati ai Destinatari;
- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali, ai Soggetti Apicali e all'Organismo di Vigilanza, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, verifica e monitoraggio di quanto previsto dal Modello Organizzativo.

Rispetto alla Parte Speciale di cui al presente documento, i Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, sono tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni specifiche:

- leggi e regolamenti applicabili alla Società;
- previsioni dello Statuto Sociale;
- delibere del Consiglio di Amministrazione;
- norme, regolamenti, direttive e procedure interne che la Società ha adottato in relazione alle diverse Aree ed Attività a Rischio di Reato e di cui cura l'opportuna diffusione;
- disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità.

Infine, tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal:

- porre in essere comportamenti che, singolarmente o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai Reati considerati dal Decreto 231/01 ed evidenziati nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente risultare strumentali o di supporto al compimento di quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato.

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Galvanina è suddivisa in capitoli relativi alle differenti categorie di Reato Presupposto previste dal Decreto 231/01 e ritenute rilevanti per la Società in base a quanto emerso dalle analisi specificamente condotte dalla Società.

Alla luce della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto) e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
- B. Reati informatici (art. 24 bis del Decreto);
- C. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto) e diritto di autore (art. 25 novies del Decreto);
- D. Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- E. Corruzione tra privati (art. 25 ter del Decreto);

- F. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) impiego di cittadini extracomunitari o di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies del Decreto);
- G. Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche art. 25 septies del Decreto);
- H. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- ❖ Reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- I. Reati contro il diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
- J. Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- K. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- L. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).

Con riferimento ai reati transnazionali previsti dalla legge 146/2006 e considerati come reati presupposto dal Dlgs. 231/01, gli stessi sono previsti e richiamati nell'ambito delle sezioni sopra descritte, ove applicabile.

Per ogni categoria di Reato Presupposto, in ciascuna sezione della Parte Speciale:

- richiama le fattispecie di reato previste dal Decreto e ritenute astrattamente rilevanti per la Società, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte;
- descrive i principi generali di comportamento a cui sono tenuti i destinatari del Modello;
- identifica le attività aziendali che comportano astrattamente il rischio di commissione del reato presupposto, nonché le relative unità organizzative di riferimento;
- identifica le norme e i principi di comportamento specifici previsti dal sistema di Governance e di controllo interno, posti a presidio della potenziale commissione dei reati presupposto;
- le attività e verifiche di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per contro, in considerazione delle attività svolte e del contesto socio-economico in cui opera la Società, sulla base delle attività potenzialmente a rischio non appaiono ad oggi concretamente ascrivibili le seguenti fattispecie di Reato:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 Decreto);
- Abusi di mercato (Art. 25 sexies Decreto);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies Decreto);
- Frode in competizioni sportive (Art. 25 quaterdecies Decreto).

Regole generali di organizzazione

La Società individua le seguenti regole generali di organizzazione per lo svolgimento delle attività aziendali con particolare riferimento alle Attività Sensibili per la redazione delle misure di prevenzione e controllo, e che dovranno trovare specifica attuazione nei protocolli e nelle procedure aziendali, ove adottati:

- tracciabilità delle operazioni: ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento verificabile. I procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, devono essere ricostruibili in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate. Tutti i Destinatari sono tenuti a formalizzare la documentazione relativa a ciascuna operazione nell'ambito di Attività Sensibili curandone l'aggiornamento e a mantenerla a disposizione dell'OdV. L'attività di verifica e controllo deve a sua volta essere documentata eventualmente attraverso la redazione di appositi verbali;
- segregazione delle funzioni: non deve esservi identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli;
- attribuzione delle responsabilità: i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell'ambito di Attività Sensibili devono essere sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno della Società ed all'esterno, ove necessario;

- poteri di firma e poteri autorizzativi: le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa, pur impostati secondo le effettive dimensioni dell'organizzazione, devono essere adeguati alla carica ricoperta ed effettivi rispetto alle attività da svolgere; tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali, in particolare quelle inoltrate alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestiti e sottoscritti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;
- archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura dell'ufficio competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo;
- riservatezza: l'accesso ai documenti già archiviati è consentito al responsabile dell'ufficio competente e ai soggetti da questo eventualmente delegati. È altresì consentito ai componenti del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione.

* * * * *

A. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01) E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D.Lgs. 231/01)**PREMESSA**

I reati di cui alla presente Parte Speciale A trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa anche come Pubblica Amministrazione di stati esteri. Prima di procedere alla descrizione dei reati contemplati negli artt. 24-25 e 25 decies del Decreto, si riportano alcune definizioni.

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (P.A.) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.), organismi di diritto pubblico (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) nonché tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Pubblico Ufficiale

È considerato Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, compreso il c.d. "funzionario di fatto", ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare "investitura", con tolleranza o acquiescenza della P.A. L'elemento che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione:

- i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno,
- coloro che sono muniti di poteri autoritativi;
- coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

Incaricato di Pubblico Servizio

Sono Incaricati di Pubblico Servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, si tratta di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi e i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino Pubblici Ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei Pubblici Ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

A.1 Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dagli artt. 24-25- 25 decies del D.Lgs. 231/01:

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316bis c.p.);*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 ter c.p.)*
- *Concussione (art. 317 c.p.)*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*
- *Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 356 c.p.);*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 bis c.p.);*

Con riferimento alla responsabilità della Società per i reati commessi all'estero (di seguito "Reati Transnazionali"), in base a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, integrato nel Decreto 231, il carattere transnazionale di un eventuale reato non sottrae l'Ente alla giurisdizione penale Nazionale nel caso di condotte, commissive od omissive, che portino alla commissione, inter alia, di illeciti penali quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

A.2 Principi generali di comportamento

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e le prassi operative adottate da Galvanina sono impostati con l'obiettivo di garantire la maggiore trasparenza possibile del processo decisionale nella gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio.

Nello specifico, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di:

- i. porre in essere comportamenti, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di Reato;
- ii. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- iii. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di Reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché nei confronti di terze parti, è fatto divieto in particolare di:

- i. promettere e/o effettuare elargizioni in denaro;
- ii. promettere e/o dare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Gli omaggi offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- iii. accettare omaggi da fornitori o clienti, in denaro compensi o altre utilità, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalle normali pratiche commerciali o di cortesia;
- iv. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o controparti terze che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (ii);
- v. effettuare prestazioni in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- vi. riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- vii. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati nonché esibire documenti e/o dato falsi o alterati;
- viii. tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- ix. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette Attività Sensibili devono essere trattati procedendo all'identificazione di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle Attività a Rischio di Reato;
- gli accordi con Collaboratori, Consulenti e/o *Partners* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate e devono essere sottoposti a verifica e/o approvazione da almeno due soggetti appartenenti a Galvanina muniti dei relativi poteri ("*segregation of duties*");
- gli accordi con Collaboratori, Consulenti e/o *Partners* devono contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con l'ufficio legale della Società, al fine del rispetto del Decreto 231/01;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti (per importi superiori alle normative in tema di riciclaggio) o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi finanziamenti, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti

dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni specifiche:

- in caso di tentata concussione da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, il soggetto deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) e attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o nell'ambito di rapporti patrimoniali interni, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) e attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi e/o irregolarità circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui alla presente Parte Speciale A nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza indugio il proprio responsabile (in caso di Dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) e inoltrare segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

A.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un contatto diretto con Enti Pubblici o loro esponenti ("**Attività a Rischio Diretto**"), ed attività che potrebbero in linea teorica essere utilizzate per realizzare le condizioni o precostituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione ("**Attività Strumentali**").

Per quanto riguarda la definizione dei principi etico – comportamentali richiesti nelle relazioni con le terze parti, le comunità e la Pubblica Amministrazione, il sistema di controllo interno e le procedure di Galvanina includono specifici protocolli che vengono esplicitati di seguito:

Attività a rischio diretto

Attività	Unità Organizzativa¹	Protocolli specifici
Rappresentanza della Società: – dinanzi alle Autorità Pubbliche e amministrative italiane (es. Comuni, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ministeri, etc.) in occasione di deposito di richieste di permessi e/o autorizzazioni, etc. – Avanti ad Autorità Amministrative, in occasione di visite o ispezioni e Autorità Giudiziarie, in occasione di procedimenti giudiziari di qualsiasi tipo. – Avanti ad Autorità ed Enti amministrativi competenti in materia di igiene e sicurezza	Consiglio di Amministrazione Amministrazione Personale Ambiente e Sicurezza Produzione (tutti gli stabilimenti) Logistica	La delega alla rappresentanza della Società nei rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio è affidata al Presidente del CdA, al Consigliere e al Procuratore incaricato. I rapporti con la Pubblica Amministrazione, siano essi di carattere ordinario o legati ad interventi ispettivi, sono gestiti dai Consiglieri di Amministrazione con l'assistenza dei Responsabili degli stabilimenti e/o delle funzioni competenti per materia, formalmente incaricati tramite delega. Nel caso di visita / ispezione da parte di un'autorità pubblica è prevista, ove possibile, la presenza di almeno due rappresentanti della Società, di cui almeno uno munito di poteri di delega. Le comunicazioni scritte con l'autorità ispettiva vengono di regola effettuate via raccomandata protocollata e/o via PEC aziendale, se effettuate tramite posta elettronica. Nel caso di verifica fisica eventuali comunicazioni o documenti possono essere consegnati a mano e sono inseriti nei verbali di accesso giornalieri.

1. ¹ Per Unità Organizzativa si intende l'ufficio, la funzione o ogni altra unità aziendale sotto la cui responsabilità ricade il processo di gestione e controllo in cui si identifica il rischio di possibile commissione del Reato.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<p><i>sul lavoro, prevenzione incendi, tutela ambientale, nonché in ambito edilizio-urbanistico per la realizzazione di infrastrutture (es. ASL, Comune, Provincia, ARPA, VVFF, ISPESL, INAIL, etc.)</i></p>		
<p>Predisposizione e sottoscrizione di documentazione relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Rapporti con le Autorità Doganali (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ed altri Enti connessi alla importazione di materie prime.</i> – <i>Rapporti con le Autorità Doganali (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ed altri Enti connessi alla esportazione di prodotti.</i> 	<p align="center">Consiglio di Amministrazione</p> <p align="center">Amministrazione</p> <p align="center">Personale</p>	<p>Importazione materie prime</p> <p>L'importazione di materie prime che beneficiano di regimi fiscali agevolati è gestita in accordo alle normative fiscali e tributarie da Export & Custom</p> <ul style="list-style-type: none"> – Export & Custom è responsabile dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e con i custom broker incaricati. – La merce in entrata che beneficia della sospensione di imposta IVA ed esenzione del dazio è introdotta in Italia esclusivamente attraverso i magazzini autorizzati dall'Agenzia delle Dogane. – I movimenti sono trasmessi all'Agenzia delle Dogane con l'ausilio di operatori doganali autorizzati. – Sono previste riconciliazioni mensili tra la documentazione trasmessa all'Agenzia e il sistema gestionale. <p>Esportazione prodotti finiti</p> <p>L'esportazione di prodotti compensatori che beneficiano di regimi fiscali agevolati è regolamentata dalla procedura del sistema integrato di qualità "Programmazione della Produzione e Gestione Logistica", che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Check list strutturate di controllo in fase di spedizione - Procedura doganale domiciliata (AEO-F) - Monitoraggio spedizione - Chiusura bolla doganale <ul style="list-style-type: none"> – In occasione dell'esportazione, Export & Custom come da procedura comunica all'Agenzia delle Dogane le percentuali di zucchero contenute nei prodotti compensatori. – Export & Custom prepara le fatture indicando gli scarichi di zucchero, secondo la procedura autorizzata di perfezionamento attivo doganale. – Logistica in sinergia con Export & Custom monitora le spedizioni fino alla chiusura delle bolle doganali.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<ul style="list-style-type: none"> – <i>Gestione dei rapporti con autorità competenti in materia di ambiente, sicurezza, edilizia, urbanistica etc.</i> – <i>Istanze volte all'ottenimento di finanziamenti o agevolazioni fiscali (es. bandi, contributi, credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo).</i> – <i>Gestione degli affari fiscali, tra cui redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali periodiche (es. 770, Unico, IVA; IRAP, versamenti tramite F24).</i> 		<p>Gestione dei rapporti con autorità competenti in materia di ambiente, sicurezza, edilizia, urbanistica etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> – I rapporti con Pubblici Ufficiali nell'ambito della gestione di pratiche in materia di ambiente, sicurezza, edilizia, urbanistica etc sono gestiti dai Direttori di Produzione di ciascuno stabilimento produttivo o dalla Responsabile Amministrativa in funzione della materia di competenza e dietro specifica delega conferita dal Presidente del CdA o dal Consigliere Delegato. Le deleghe devono risultare da atto scritto. – La documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione è rivista e approvata preventivamente dai soggetti delegati. – Le evidenze documentali generate a fronte di tali rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione sono archiviate da parte dei soggetti competenti incaricati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. <p>Gestione degli affari fiscali e tributari, predisposizione e redazione dei dichiarativi periodici</p> <ul style="list-style-type: none"> – La Responsabile Amministrazione è incaricata della gestione e del controllo dell'area fiscale e tributaria. In caso di accessi o ispezioni, la delega a rappresentare la Società deve risultare da atto scritto. – Il Responsabile dell'Amministrazione del Personale è incaricato della gestione e del controllo dei versamenti e delle dichiarazioni in cui la Società agisce in qualità di sostituto di imposta. In caso di accessi o ispezioni, la delega a rappresentare la Società deve risultare da atto scritto. – I dichiarativi fiscali sono rivisti ed approvati, prima della relativa trasmissione, dai soggetti delegati. – Le dichiarazioni fiscali e tributarie annuali sono verificate e sottoscritte ex lege dall'incaricato del controllo legale dei conti. – Le evidenze documentali generate a fronte di tali rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione sono archiviate da parte dei soggetti competenti incaricati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.
<p>Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con autorità giudiziarie</p>		<p>Le prassi adottate prevedono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti a seconda della tipologia di contenzioso (es. recupero crediti, tributario/fiscale, giuslavoristico); – gli eventuali accordi transattivi sono concordati dalla funzione proponente e autorizzati e sottoscritti dal CEO; – il conferimento degli incarichi professionali a supporto del contenzioso o pre-contenzioso deve essere supportato dall'indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (referenze professionali e capacità tecniche, esperienza specifica, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di tariffe e compensi ecc.) – la supervisione del contenzioso è di competenza del responsabile della funzione di riferimento – l'approvazione delle fatture emesse dal consulente è responsabilità della funzione competente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Processi strumentali

Attività	Unità Organizzativa²	Protocolli specifici
<p>Gestione della finanza e della tesoreria</p> <p><i>(i.e. processo strumentale teoricamente utilizzabile per la costituzione di riserve finanziarie da destinarsi ad attività corruttive, tramite trasferimenti e operazioni finanziarie non inerenti)</i></p>	<p>Amministrazione</p> <p>Finance</p>	<p>Le operazioni di tesoreria ordinaria sono regolate da prassi consolidate ed effettuate esclusivamente attraverso sistemi di remote banking tracciabili la cui operatività è demandata al Responsabile Amministrativo. Le password dispositive sono assegnate al CEO e al CFO.</p> <p>Ciclo Passivo</p> <ul style="list-style-type: none"> – i pagamenti sono effettuati tramite sistemi tracciabili (bonifico e/o ricevute bancarie). Non è consentito l'utilizzo di assegni o cassa contante. – Segregazione tra i soggetti che selezionano i fornitori (Purchasing o ente richiedente), i soggetti che verificano l'effettiva esecuzione della prestazione (ente richiedente) e chi gestisce la fase di pagamento (Amministrazione e Finance) in ossequio al 4eyes principle. – Amministrazione registra le fatture sul sistema gestionale, previo accertamento che la singola fattura abbia ricevuto il benestare dalla funzione ordinante ("Entrata e accettazione merce" o "Servizio ricevuto") – Finance, con cadenza settimanale, estrapola lo scadenziario fornitori, redigendo una lista delle fatture autorizzate al pagamento. – La distinta dei pagamenti viene verificata e autorizzata dal CFO. – I pagamenti disposti e confermati da Remote Banking vengono contabilizzati dagli addetti amministrativi – Amministrazione verifica la corretta apertura e chiusura dei conti transitori – Le riconciliazioni bancarie vengono predisposte mensilmente da Finance. <p>Ciclo attivo</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gli incassi avvengono tramite bonifici e/o ricevute bancarie. Non è consentito l'utilizzo di assegni o cassa contante. – Finance effettua un monitoraggio sistematico dello scadenziario clienti con cadenza mensile. – Amministrazione verifica la corretta apertura e chiusura dei conti transitori
<p>Selezione dei fornitori beni e servizi per la produzione</p> <p><i>(i.e. selezione di consulenti o fornitori preferenziali, "vicini", "graditi" o "suggeriti" da soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza della prestazione professionale al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società)</i></p> <p>Gestione anagrafica dei fornitori</p> <p><i>(i.e. apertura, modifica e chiusura delle anagrafiche dei fornitori)</i></p>	<p>Purchasing</p> <p>Quality Assurance</p> <p>R&D</p>	<p>Selezione e qualifica dei fornitori</p> <p>La Società ha adottato un sistema di procedure per la gestione operativa, certificato secondo lo standard ISO 9001:2015. La selezione e qualifica dei fornitori è regolata dalla procedura qualità "Valutazione, Qualificazione e Monitoraggio fornitori", che prevede inter alia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Valutazione iniziale – processo di qualifica iniziale e mantenimento ogni 3 anni dal team di valutazione (Purchasing, R&D e Quality Assurance). Il controllo è formalizzato attraverso il Rapporto di Valutazione. – Qualifica fornitori - il team di valutazione classifica i fornitori selezionati attraverso una apposita scheda di valutazione – Verifica Ispettiva – Quality Assurance, con l'ausilio di un team di audit, periodicamente effettua visite ispettive verso i fornitori qualificati. <p>La Società mantiene rapporti esclusivamente con fornitori certificati da almeno uno standard di qualità riconosciuto GFSI, per quanto riguarda materie prime ed imballaggi primari.</p> <p>Gestione anagrafica</p> <ul style="list-style-type: none"> – La gestione dell'anagrafica «apertura e modifica» è riservata all'Amministrazione su istruzioni e previa autorizzazione del responsabile Purchasing.

2. ² Per Unità Organizzativa si intende e l'ufficio, la funzione o il comitato sotto la cui responsabilità ricade il processo di gestione e controllo in cui si identifica il rischio di possibile commissione del Reato

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<p>Gestione del ciclo passivo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Approvvigionamento beni e servizi per la produzione</i> <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di fatture a fronte di prestazioni inesistenti o “gonfiate” volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p>Purchasing</p> <p>Quality Assurance</p> <p>CEO</p> <p>Direttore di stabilimento</p>	<p>Il processo di approvvigionamento di beni e servizi per la produzione è regolamentato dalla procedura del sistema integrato “Approvvigionamento”, che prevede:</p> <p><u>Approvvigionamento di beni ripetitivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di offerta - predisposta da R&D e/o Purchasing e/o Quality Assurance, verso i fornitori valutati e qualificati – Contrattazione e programmazione annuale della fornitura –condotta da Purchasing – Stipula dei contratti di fornitura – a cura di Purchasing, R&D, Quality Assurance, Legal – Emissione dell’Ordine di Acquisto, secondo le deleghe e le procure in essere <p><u>Approvvigionamento di beni non strategici e/o non ripetitivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di Acquisto –generata da Purchasing tramite modulistica standard. – Approvazione della Richiesta di Acquisto – a cura del Responsabile dell’ufficio richiedente o del Direttore di Stabilimento in funzione delle soglie di spesa stabilite dalla procedura. – Identificazione fornitore – Il responsabile Purchasing seleziona e inoltra la richiesta di offerta ai fornitori, precedentemente qualificati, per evadere l’ordine. – Emissione Ordine di Acquisto – il responsabile Purchasing emette l’Ordine di Acquisto. <p><u>Accettazione beni e servizi per la produzione</u></p> <p>Il ricevimento della merce è regolamentato dalle procedure del Sistema Integrato di Qualità che prevedono all’interno del “Piano dei controlli” quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accettazione merce – Il responsabile di magazzino effettua un controllo sistematico sulla merce in entrata, formalizzato dalla check list “Accettazione merce”. – Per determinate materie prime la Società si avvale di laboratori esterni accreditati. – Materie prime destinate a produzione biologica sono soggette a certificazione esterna – Tracciabilità –Quality Assurance verifica e archivia la documentazione a supporto della merce in entrata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
<p>Gestione del ciclo passivo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Approvvigionamento per impianti e macchinari</i> <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di fatture a fronte di prestazioni inesistenti o “gonfiate” volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p>Purchasing</p> <p>Responsabile di stabilimento</p>	<p>Il processo di approvvigionamento impianti e macchinari è regolamentato dalla procedura del sistema integrato “Approvvigionamento”, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di Acquisto –generata da Purchasing tramite modulistica standard. – Approvazione della Richiesta di Acquisto – a cura del Responsabile dell’ufficio richiedente o del Direttore di Stabilimento in funzione delle soglie d’importo stabilite dalla procedura. – Identificazione fornitore – Il responsabile Purchasing seleziona e inoltra la richiesta di offerta ai fornitori, precedentemente qualificati, per evadere l’ordine. – Emissione Ordine di Acquisto – il responsabile Purchasing emette l’Ordine di Acquisto. – Controllo al ricevimento – I documenti di verifica di conformità e l’accettazione sono approvati dal Responsabile di Stabilimento.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<p>Gestione del ciclo passivo relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Approvvigionamento beni e servizi extra produzione – Omaggi, sponsorizzazioni e liberalità <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di fatture a fronte di prestazioni inesistenti o “gonfiate” volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p align="center">Responsabile di funzione</p> <p align="center">CFO</p> <p align="center">CEO</p>	<p>Il processo di approvvigionamento di beni e servizi extra produzione è regolamentato da prassi operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Limiti di spesa – Ogni ufficio e funzione è dotata di un budget di spesa definito e approvato a livello di Consiglio di Amministrazione – Selezione e definizione di acquisto – Il responsabile della funzione interessata è responsabile dei processi di selezione, negoziazione e definizione dell’accordo di acquisto con il fornitore – Approvazione dell’Ordine di Acquisto – L’Ordine di Acquisto definito dal responsabile di funzione deve essere approvato dal CFO e/o dal CEO <p>Omaggi, sponsorizzazioni e liberalità</p> <p>Le fattispecie degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità sono regolamentate dalla procedura “Omaggi e sponsorizzazioni”, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – L’erogazione degli omaggi è subordinata all’autorizzazione del CFO su richiesta del proponente. – Le richieste di sponsorizzazioni devono essere supportate da una finalità di promozione dell’immagine della Società. – Le sponsorizzazioni devono essere contrattualizzate. È sempre richiesta l’autorizzazione del CFO e del CEO. – Le donazioni e liberalità sono subordinate alla verifica di condizioni di carattere quantitativo e qualitativo. È sempre richiesta l’autorizzazione del CFO e del CEO.
<p>Gestione note spese e trasferte</p> <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di note spese a fronte di trasferte non effettuate o per spese “gonfiate” volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p align="center">Amministrazione</p>	<p>Le spese per viaggi e trasferte sono regolate dalla procedura “Note spese” che prevede, inter alia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Definizione di regole operative e tetti di spesa massimali per natura di spesa e tipologia di trasferta. – Obbligo di rendicontazione – le spese sostenute per conto della Società devono essere presentate nel mese di competenza tramite apposita nota spesa approvata dal responsabile di funzione. – Amministrazione riceve la nota spese e la registra nel cedolino paga, previa ulteriore validazione e approvazione della nota spese.
<p>Assunzione di dipendenti, stagisti, collaboratori</p> <p><i>(processo strumentale potenzialmente esposto a pratiche corruttive attraverso la selezione di soggetti “graditi” a o suggeriti da Pubblici Ufficiali)</i></p>	<p align="center">CEO</p> <p align="center">Risorse umane</p>	<p>Il processo di selezione ed assunzione è gestito dalle risorse umane, ed è regolato da prassi consolidate che, inter alia, prevedono i seguenti protocolli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Il processo di ricerca di personale è avviato dalla richiesta formale di un responsabile di funzione. – È necessaria l’approvazione del CEO per attivare i canali di ricerca e selezione. – La selezione è basata su almeno due colloqui: il primo con il responsabile di funzione richiedente e il secondo è sostenuto direttamente dal CEO. – Le lettere d’impegno e i contratti di lavoro sono formalizzati utilizzando un formato standard – Amministrazione si occupa della raccolta della documentazione e dei moduli sull’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di privacy
<p>Identificazione e gestione clienti</p>	<p align="center">Sales</p>	<p>L’identificazione e la selezione dei clienti è regolamentata da prassi consolidate e procedure, che prevedono:</p> <p><u>Private Label</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – L’attività di ricerca di nuova clientela e di sviluppo commerciale viene effettuata solo su operatori del settore alimentare consolidati e sul mercato e della Grande Distribuzione Organizzata. – Lo sviluppo delle caratteristiche del prodotto e le richieste del cliente sono monitorati attraverso un processo strutturato e condiviso a vari livelli di management (Innovation Process Management) – La visita presso la sede del potenziale cliente per valutare capacità logistiche e commerciali è a cura dell’area manager di riferimento.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

		<ul style="list-style-type: none"> – La negoziazione delle condizioni di vendita, commerciali, finanziarie e altri accordi correlati (confidenzialità, utilizzo di marchi etc.). – Negoziazione e formalizzazione di un contratto a cura di Legal e subordinato all’approvazione del CEO. <p><u>Distributori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Valutazione degli aspetti commerciali e della solidità finanziaria attraverso informazioni raccolte tramite information provider database e schede tecniche fornite da consulenti specializzati – Visita preventiva presso la sede del potenziale distributore – Formalizzazione di un contratto predisposto da Legal e subordinato dall’approvazione del CEO. <p>L’anagrafica del cliente è caricata a sistema da Logistica; i dati anagrafici/fiscali sono verificati a cura dell’Amministrazione.</p>
Gestione e controllo ordini di vendita	Sales	<p>Esteri</p> <p>Gli Ordini di Vendita vengono ricevuti tramite e-mail o protocollo EDI da Logistica</p> <p>Sales svolge una funzione di monitoraggio e analisi sugli ordini e sullo stato avanzamento della produzione.</p> <p>Italia</p> <p>Gli ordini vengono caricati sull’applicativo dagli agenti.</p> <p>È necessaria l’autorizzazione del Responsabile Vendite Italia per procedere con l’iter di produzione.</p>
Gestione agenti e provvigioni	Sales Amministrazione	<p>La Società si avvale di una rete di agenti di commercio plurimandatari per il territorio italiano e di consulenti sui territori esteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gli agenti di commercio (Italia) sono contrattualizzati secondo un mandato di agenzia ai sensi di legge – Il rapporto con i consulenti esteri è formalizzato attraverso un contratto predisposto dal Legal e sottoscritto dal CEO. – L’attribuzione del cliente all’agente è formalizzata all’interno del processo Innovation Process Management. – Amministrazione controlla e monitora le provvigioni riconosciute agli agenti attraverso i contratti sottoscritti e dei dati di vendita per cliente.

A.4 Attività e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate con riferimento alla presente Parte Speciale A siano rispettate ed adeguate rispetto alle finalità della stessa.

L’Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Nello specifico, inoltre, è compito dell’OdV di Galvanina:

- verificare i flussi informativi periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l’attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- monitorare il sistema di controlli individuati dalla presente Parte Speciale A attraverso interviste e incontri con le funzioni interessate;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

- procedere ai controlli, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti dal Consiglio di Amministrazione o altre situazioni in contrasto.

* * * * *

B. DELITTI INFORMATICI (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

Le disposizioni in materia di reati informatici presuppongono un comune riferimento alle definizioni di “sistema informatico” e “dato informatico”. Con la prima espressione, si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati. Si tratta di una definizione piuttosto ampia e idonea a comprendere ogni genere di strumento elettronico, informatico o telematico, che sia in grado di elaborare delle informazioni (ad es., anche un palmare o un telefono cellulare che supporta programmi in grado di elaborare dati).

Il “dato informatico”, invece, è definito come qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione (*software*).

B.1 Tipologia dei reati informatici

In considerazione dell’attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria attività di business ed organizzazione esclusivamente le fattispecie di reato di intrusione illecita di seguito elencate, disciplinate dall’art.24-bis del D.Lgs. 231/01:

i. Reati di intrusione illecita

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*

ii. Reati di danneggiamento informatico

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)*

iii. I reati a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*

B.2 Principi generali di comportamento

Il Sistema di Controllo Interno e le prassi operative adottate da Galvanina sono impostati con l’obiettivo di garantire la maggiore tutela societaria nei confronti del possibile rischio di commissione di reati informatici.

I Destinatari devono osservare i principi generali e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi e delle procedure aziendali:

- osservare scrupolosamente le policy ed i regolamenti aziendali per l’utilizzo degli strumenti informatici;
- rispettare le procedure relative ai profili di autenticazione e autorizzazione nell’accesso agli strumenti informatici;

- custodire la riservatezza delle parole chiave e dei codici di accesso agli strumenti informatici al fine di prevenire accessi non autorizzati;
- segnalare tempestivamente l’eventuale furto o smarrimento degli strumenti informatici in modo da consentire alla Società di adottare le misure idonee a prevenire accessi non autorizzati;
- sottoporre a Information Technology tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all’attività lavorativa.

I Destinatari, inoltre, hanno il divieto di:

- accedere agli strumenti informatici mediante profili di autorizzazione o autenticazione diversi da quelli assegnati;
- lasciare incustoditi senza adeguata protezione gli strumenti informatici o, comunque, consentirne l’accesso a soggetti non autorizzati;
- modificare le configurazioni hardware e software preimpostate da Information Technology (ad esempio tramite l’installazione di programmi non autorizzati, masterizzatori, schede wireless, modem, webcam, software di interfaccia con cellulari, supporti rimovibili), salvo previa autorizzazione esplicita del responsabile IT;
- effettuare operazioni di download, duplicazione, memorizzazione di files e/o dati non strettamente attinenti all’attività lavorativa;
- distruggere, deteriorare, cancellare, sopprimere informazioni, dati, informazione o programmi telematici altrui senza averne l’espressa e documentata autorizzazione;
- utilizzare software o hardware o qualsivoglia altro strumento o apparecchiatura atta a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di documenti informatici o ad interrompere le comunicazioni relative ad un qualsiasi sistema informatico o telematico (quali, ad esempio, virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit etc.);
- alterare e/o modificare indebitamente, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o in qualsiasi altro modo, documenti informatici;
- elaborare o trasmettere per via informatica o telematica dati falsi e/o alterati;
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, procurarsi o detenere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

B.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari (“Attività a Rischio Diretto”), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione (“Attività Strumentali”).

Nell’ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione del reato di corruzione tra privati sono i seguenti (il dettaglio delle procedure e la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento “Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment” a cui si fa espresso rinvio):

Va precisato che l’utilizzo della strumentazione informatica, e con esso il rischio reato, è ormai talmente generalizzato nello svolgimento delle varie attività aziendali da estendersi sostanzialmente ad ogni area e processo operativo della Società. Comportano, altresì, un rischio di commissione dei reati informatici (ad esempio in relazione alla possibile creazione o utilizzo di documenti falsi ex art. 491-bis c.p.) quelle attività che prevedono l’utilizzo di dispositivi di firma digitale e l’accesso a sistemi informatici o telematici della P.A. (es. in ambito fiscale, contributivo, per la trasmissione dei dati alle Pubbliche Amministrazioni, etc.).

Galvanina ha implementato un sistema di controlli e procedure manuali ed informatiche per la prevenzione dei delitti in questione. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Società ha adottato, tra l’altro, un sistema che prevede quanto segue.

- Sistemi di identificazione univoca degli utenti in sede di accesso a tutti i sistemi informativi aziendali.

- Adozione di diversi livelli di autorizzazione nell’accesso e nella fase esecutiva per tutti i software ed applicativi utilizzati per la gestione della Società in base all’ufficio di appartenenza e al ruolo ricoperto.
- Implementazione di *firewall* per evitare accessi non autorizzati ai sistemi, di *server proxy* per l’accesso controllato ad internet, di *active directory* che consente di tenere costantemente controllato l’accesso alle risorse di rete.
- L’impostazione delle *password* per l’autenticazione a livello di dominio (*active directory*) è coerente con i requisiti minimi di sicurezza richiesti dal regolamento EU 679/2016 (“GDPR”) e sue modifiche successive.

B.4 Attività e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L’Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L’OdV incontra periodicamente i responsabili di funzione per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell’area interessata.

* * * * *

C. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (artt. 25 bis e 25 Bis.1 D.Lgs. 231/01)

C.1 Tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dagli artt. 25 e 25 bis.1 del D.Lgs. 231/01:

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);*
- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

C.2 Principi generali di comportamento

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di Galvanina è impostato con l'obiettivo di ridurre il rischio di accadimento dei reati contro l'industria e il commercio ad un livello accettabile.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare o comunque agevolare la commissione dei reati in parola. Essi sono pertanto tenuti ad assicurare che:

- le attività poste in essere dalla Società nei confronti dei concorrenti siano sempre improntate a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto della legislazione vigente in materia di concorrenza e antitrust;
- l'esecuzione dei contratti di cui è parte la Società sia ispirata a principi di trasparenza, correttezza, buona fede e diligente collaborazione;
- nelle attività di produzione e commercializzazione poste in essere dalla Società, garantire il rispetto delle procedure in materia di qualità del prodotto, assicurandosi che lo stesso sia conforme per qualità, quantità, provenienza e origine a quanto pattuito con l'acquirente.

È in ogni caso vietato:

- esercitare pressioni indebite, minacce o qualunque forma di violenza nei confronti dei concorrenti e/o di loro Collaboratori o Dipendenti;
- concludere accordi o intese con concorrenti in grado di minare la concorrenza;
- porre in essere attività fraudolente (tra cui l'uso di documenti falsi, raggiri, menzogne, illecita sottrazione di informazioni, etc.) allo scopo di acquisire vantaggi competitivi o danneggiare un concorrente, anche attraverso il boicottaggio della relativa attività o lo storno di dipendenti;
- minacciare i concorrenti di intraprendere azioni legali o altre misure nei loro confronti allorché tali misure siano consapevolmente pretestuose, infondate o volte esclusivamente a pregiudicare lo svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;

- produrre o commercializzare merci per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

C.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari (“Attività a Rischio Diretto”), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o precostituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione (“Attività Strumentali”).

In relazione all’attività caratteristica, si evidenzia che la stessa è assoggettata a rigorose norme di legge e regolamentari in materia alimentare, igienica e di tracciabilità. Conseguentemente, la Società si è dotata di un Sistema Integrato di Qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001:2015, HACCP nonché degli standard internazionali IFS Food e BRCGS. Il sistema e le procedure che lo compongono regolano in modo stretto e rigoroso tutte le fasi di acquisizione, accettazione, lavorazione, stoccaggio e consegna delle merci alimentari. Con riferimento ai principi specifici di comportamento, si rinvia pertanto alle procedure e protocolli previsti dal Sistema Integrato di Qualità.

Nell’ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione reati contro l’industria e il commercio sono i seguenti (il dettaglio delle procedure e la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento “Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment” a cui si fa espresso rinvio):

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Attività	Unità Organizzativa³	Protocolli specifici
Accettazione e controllo qualità materie prime e imballaggi	Purchasing Quality Assurance	Il ricevimento della merce è regolamentato dalle procedure del Sistema Integrato di Qualità che prevedono all’interno del “Piano dei controlli” quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> – Accettazione merce – Il responsabile di magazzino effettua un controllo sistematico sulla merce in entrata, formalizzato dalla check list “Accettazione merce”. – Per determinate materie prime vengono effettuati test presso laboratori esterni accreditati. – Materie prime destinate a produzione biologica sono soggette a certificazione da parte di società accreditate indipendenti. – Tracciabilità – Il certificato di origine delle materie prime è registrato a sistema. – Quality Assurance verifica e archivia la documentazione a supporto della merce in entrata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Tracciabilità alimentare	Quality Assurance Export & Custom	Il Quality Assurance in conformità con il Regolamento HACCP ha predisposto un piano dei controlli per singolo stabilimento “Piano dei controlli” che prevede l’esecuzione di test e controlli qualità nella fase di produzione. Il sistema gestionale genera per ogni lotto di prodotto finito un codice identificativo univoco che viene riportato in etichetta e nei documenti accompagnatori della merce e nella fattura di vendita
Gestione claim pubblicitari e etichettatura (ad esempio: - esposizione di messaggi pubblicitari (claim) o di caratteristiche organolettiche	Quality Assurance R&D	Prodotti Private Label I claim e l’etichettatura dei prodotti Private Label vengono definiti ed autorizzati sotto la responsabilità del cliente finale. È prevista piena tracciabilità del processo. Prodotti marchio Galvanina

3. ³ Per Unità Organizzativa si intende e l’ufficio, la funzione o il comitato sotto la cui responsabilità ricade il processo di gestione e controllo in cui si identifica il rischio di possibile commissione del Reato

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<i>mendaci (biologico etc.)</i> - Mancato rispetto di normative locali relative alla etichettatura (provenienza etc.)		Tali attività sono gestite da Quality Assurance e R&D attraverso un processo strutturato di management che prevede tra l'altro, un'attività di verifica e monitoraggio dei claim riportati sui prodotti. Le etichette sono verificate e autorizzate da R&D e Quality Assurance. R&D include al suo interno un ufficio dedicato al monitoraggio e alla valutazione delle normative locali in tema alimentare e di tracciabilità. CEO autorizza nell'ambito del processo IPM.
--	--	--

C.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L'OdV incontra periodicamente i responsabili di funzione per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell'area interessata.

In relazione a tutte le ipotesi di reato di questa Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza, in proprio o tramite ausiliari specificamente incaricati, svolge controlli, in particolare:

- verifica del processo di analisi dei diritti di proprietà intellettuale a fronte di nuovi prodotti o tecnologie (verifica che il brevetto sia libero da vincoli di terzi), e della relativa valutazione;
- verifica l'eventuale esistenza di procedimenti legali o cause in corso derivanti dalla violazione di marchi, brevetti od altre opere dell'ingegno;
- verifica la sussistenza dei flussi informativi e relazioni interne relative al controllo dell'originalità ed autenticità dei software utilizzati, nonché dei controlli effettuati sulla corrispondenza tra licenze acquistate ed installate;
- verifica la diffusione ed applicazione della policy aziendale a disciplina del corretto utilizzo degli strumenti informatici;
- effettua interviste con i soggetti preposti alle funzioni e alle Aree a rischio di reato relative alla presente Parte Speciale.

* * * * *

D. REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)**D.1 Tipologia dei reati societari**

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis);*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*
- *Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).*

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

D.2 Principi generali di comportamento

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Galvanina;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli azionisti e degli stakeholders in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli Organi Sociali;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato del controllo legale dei conti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale o la società di revisione devono esprimere un parere professionale;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del Decreto.

È fatto espresso divieto di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà tali da fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- tenere condotte che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo legale dei conti o verifica della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non rispettare i principi e le indicazioni contenute nelle procedure specifiche adottate dalla Società;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività.
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società al di fuori dei casi previsti dalla legge ed espressamente autorizzati dall'assemblea dei soci, arrecando lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

D.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari ("Attività a Rischio Diretto"), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione ("Attività Strumentali").

La governance di Galvanina è impostata secondo il modello tradizionale regolato secondo l'art. 2380 c.c. e prevede che la gestione della Società sia deputata al Consiglio di Amministrazione mentre il controllo di legalità sia affidato al Collegio Sindacale e il controllo legale dei conti ad una società di revisione esterna ed indipendente.

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione dei reati societari sono i seguenti

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

(la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento “Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment” a cui si fa espresso rinvio):

Attività	Unità Organizzativa⁴	Protocolli specifici
<ul style="list-style-type: none"> – Gestione della contabilità generale, della redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. – Predisposizione di documenti economico, patrimoniale e finanziari, in occasione di CdA e Assemblee degli azionisti. – Rapporti con organi di controllo (Società di revisione, collegio sindacale, etc). – Gestione delle operazioni straordinarie 	<p align="center">Consiglio di Amministrazione</p> <p align="center">Amministrazione</p> <p align="center">Finance</p>	<p>Il controllo di legalità e la valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno e dell’organizzazione amministrativa è affidato al Collegio Sindacale ai sensi dell’art 2403 c.c.</p> <p>Il controllo legale dei conti è affidato ad una società di revisione indipendente, iscritta al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). L’incarico è conferito a norma di legge dall’Assemblea dei Soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.</p> <p>Il bilancio di esercizio della Società è predisposto dall’Amministrazione a seguito di un processo basato su prassi consolidate. La bozza di bilancio è condivisa con il CFO e con il CEO prima della trasmissione dello stesso al Consiglio di Amministrazione (CdA).</p> <p>Il monitoraggio periodico della situazione patrimoniale, economico e finanziaria della Società è effettuata attraverso un reporting mensile predisposto da Finance e condiviso con gli azionisti.</p>

D.4 Attività e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L’Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Per quanto attiene tutti gli aspetti legati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell’effettuazione di operazioni straordinarie, e ad altri adempimenti in materia societaria di Galvanina, l’Organismo di Vigilanza farà principalmente riferimento alle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società. Tenuto conto, infine, che il bilancio separato di Galvanina è assoggettato a revisione legale da parte di società di revisione indipendente, i compiti dell’OdV si limiteranno ai seguenti aspetti:

- monitoraggio del sistema di controlli individuati nel presente paragrafo attraverso interviste ed incontri con le funzioni interessate;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

4. ⁴ Per Unità Organizzativa si intende e l’ufficio, la funzione o il comitato sotto la cui responsabilità ricade il processo di gestione e controllo in cui si identifica il rischio di possibile commissione del Reato

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

- verifica delle risultanze dell'attività di controllo e monitoraggio stabilite nell'ambito del Sistema di Informativa Finanziaria;
- verifica dell'effettiva indipendenza della società di revisione;
- verifica delle relazioni periodiche rilasciate dalla società di revisione.

* * * * *

E. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

E.1 Tipologie di reati di corruzione tra privati

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del D.Lgs. 231/01:

- *Corruzione tra privati (art 2635 c.c.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).*

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

E.2 Principi generali di comportamento

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e le prassi operative adottate da Galvanina sono impostati con l'obiettivo di garantire la maggiore trasparenza possibile nei rapporti con controparti terze. Nello specifico, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di:

- i. porre in essere comportamenti, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di Reato;
- ii. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti nei confronti di controparti terze, è fatto divieto in particolare di:

- i. promettere e/o effettuare elargizioni in denaro;
- ii. promettere e/o dare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Gli omaggi offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato al fine di consentire le prescritte verifiche;
- iii. accettare omaggi da fornitori o clienti, in denaro compensi o altre utilità, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalle normali pratiche commerciali o di cortesia;
- iv. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di soggetti con cui Galvanina intrattiene rapporti commerciali e/o controparti terze che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (ii);
- v. effettuare prestazioni in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- vi. riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra:

- gli accordi con Collaboratori, Consulenti e/o *Partners* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate e devono essere sottoposti a verifica e/o approvazione da almeno due soggetti appartenenti a Galvanina muniti dei relativi poteri ("*segregation of duties*");
- gli accordi con Collaboratori, Consulenti e/o *Partners* devono contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con l'ufficio legale della Società, al fine del rispetto del Decreto;

- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti (per importi superiori alle normative in tema di riciclaggio) o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

E.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari (“Attività a Rischio Diretto”), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione (“Attività Strumentali”).

Nell’ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione del reato di corruzione tra privati sono i seguenti (il dettaglio delle procedure e la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento “Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment” a cui si fa espresso rinvio):

Attività strumentali

Attività	Unità Organizzativa⁵	Protocolli specifici
Gestione della finanza e della tesoreria <i>(i.e. processo strumentale teoricamente utilizzabile per la costituzione di riserve finanziarie da destinarsi ad attività corruttive, tramite trasferimenti e operazioni finanziarie non inerenti)</i>	Amministrazione Finance	<p>Le operazioni di tesoreria ordinaria sono regolate da prassi consolidate ed effettuate esclusivamente attraverso sistemi di remote banking tracciabili la cui operatività è demandata al Responsabile Finance. Le password dispositive sono assegnate al CEO e al CFO.</p> <p>Ciclo Passivo</p> <ul style="list-style-type: none"> – I pagamenti sono effettuati tramite sistemi tracciabili (bonifico e/o ricevute bancarie). Non è consentito l’utilizzo di assegni o cassa contante. – Segregazione tra i soggetti che selezionano i fornitori (Purchasing o ente richiedente), i soggetti che verificano l’effettiva esecuzione della prestazione (ente richiedente) e chi gestisce la fase di pagamento (amministrazione e Finance) in ossequio al 4eyes principle. – Amministrazione registra le fatture sul sistema gestionale, previo accertamento che la singola fattura abbia ricevuto il benestare dalla funzione ordinante (“Entrata e accettazione merce” o “Servizio ricevuto”). – Finance, con cadenza settimanale, estrapola lo scadenziario fornitori, redigendo una lista delle fatture autorizzate al pagamento. – La distinta dei pagamenti viene verificata e autorizzata dal CFO. – I pagamenti disposti e confermati da Remote Banking vengono contabilizzati dagli addetti amministrativi – Amministrazione verifica la corretta apertura e chiusura dei conti transitori – Le riconciliazioni bancarie vengono predisposte mensilmente da Finance. <p>Ciclo attivo</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gli incassi avvengono tramite bonifici e/o ricevute bancarie. Non è consentito l’utilizzo di assegni o cassa contante. – Finance effettua un monitoraggio sistematico dell’ageing clienti con cadenza mensile. – Amministrazione verifica la corretta apertura e chiusura dei conti transitori

5. ⁵ Per Unità Organizzativa si intende e l’ufficio, la funzione o il comitato sotto la cui responsabilità ricade il processo di gestione e controllo in cui si identifica il rischio di possibile commissione del Reato

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<p>Selezione dei fornitori beni e servizi per la produzione</p> <p><i>(i.e. selezione di consulenti o fornitori preferenziali, "vicini", "graditi" o "suggeriti" da soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza della prestazione professionale al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società)</i></p> <p>Gestione anagrafica dei fornitori</p> <p><i>(i.e. apertura, modifica e chiusura delle anagrafiche dei fornitori))</i></p>	<p align="center">Purchasing Quality Assurance R&D</p>	<p>Selezione e qualifica dei fornitori</p> <p>La Società ha adottato un sistema di procedure per la gestione operativa, certificato secondo lo standard ISO 9001/2015. La selezione e qualifica dei fornitori è regolata dalla procedura qualità "Valutazione, Qualificazione e Monitoraggio fornitori", che prevede inter alia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Valutazione iniziale – processo di qualifica iniziale e mantenimento ogni 3 anni dal team di valutazione (Purchasing, R&D e Quality Assurance). Il controllo è formalizzato attraverso il Rapporto di Valutazione. – Qualificazione - il team di valutazione classifica i fornitori selezionati attraverso una Scheda di valutazione – Verifica Ispettiva – Quality Assurance, con l’ausilio di un team di Audit, periodicamente effettua visite ispettive verso i fornitori qualificati. <p>La Società mantiene rapporti esclusivamente con fornitori certificati da almeno uno standard di qualità riconosciuto GFSI, per quanto riguarda materie prime ed imballaggi primari.</p> <p>Gestione anagrafica</p> <ul style="list-style-type: none"> – La gestione dell’anagrafica «apertura e modifica» è riservata all’Amministrazione su istruzioni e previa autorizzazione del responsabile Purchasing.
<p>Gestione del ciclo passivo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Approvvigionamento beni e servizi per la produzione</i> <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di fatture a fronte di prestazioni inesistenti o "gonfiate" volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p align="center">Purchasing Quality Assurance CEO Direttore di stabilimento</p>	<p>Il processo di approvvigionamento di beni e servizi per la produzione è regolamentato dalla procedura del sistema integrato "Approvvigionamento", che prevede:</p> <p><u>Approvvigionamento di beni ripetitivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di offerta - predisposta da R&D e/o Purchasing e/o Quality Assurance, verso i fornitori valutati e qualificati – Contrattazione e programmazione annuale della fornitura –condotta da Purchasing – Stipula dei contratti di fornitura – a cura di Purchasing, R&D, Quality Assurance, Legal – Emissione dell’Ordine di Acquisto, secondo le deleghe e le procure in essere <p><u>Approvvigionamento di beni non strategici e/o non ripetitivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di Acquisto –generata da Purchasing tramite modulistica standard. – Approvazione della Richiesta di Acquisto – a cura del Responsabile dell’ufficio richiedente o del Direttore di Stabilimento in funzione delle soglie di spesa stabilite dalla procedura. – Identificazione fornitore – Il responsabile Purchasing seleziona e inoltra la richiesta di offerta ai fornitori, precedentemente qualificati, per evadere l’ordine. – Emissione Ordine di Acquisto – il responsabile Purchasing emette l’Ordine di Acquisto. <p>Accettazione beni e servizi per la produzione</p> <p>Il ricevimento della merce è regolamentato dalle procedure del Sistema Integrato di Qualità che prevedono all’interno del "Piano dei controlli" quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accettazione merce – Il responsabile di magazzino effettua un controllo sistematico sulla merce in entrata, formalizzato dalla check list "Accettazione merce". – Per determinate materie prime la Società si avvale di laboratori esterni accreditati. – Materie prime destinate a produzione biologica sono soggette a certificazione esterna – Tracciabilità –Quality Assurance verifica e archivia la documentazione a supporto della merce in entrata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<p>Gestione del ciclo passivo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Approvvigionamento per impianti e macchinari</i> <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di fatture a fronte di prestazioni inesistenti o “gonfiate” volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p align="center">Purchasing</p> <p align="center">Responsabile di stabilimento</p>	<p>Il processo di approvvigionamento impianti e macchinari è regolamentato dalla procedura del sistema integrato “Approvvigionamento”, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di Acquisto – generata da Purchasing tramite modulistica standard. – Approvazione della Richiesta di Acquisto – a cura del Responsabile dell’ufficio richiedente o del Direttore di Stabilimento in funzione delle soglie d’importo stabilite dalla procedura. – Identificazione fornitore – Il responsabile Purchasing seleziona e inoltra la richiesta di offerta ai fornitori, precedentemente qualificati, per evadere l’ordine. – Emissione Ordine di Acquisto – il responsabile Purchasing emette l’Ordine di Acquisto. – Controllo al ricevimento – I documenti di verifica di conformità e l’accettazione sono approvati dal Responsabile di Stabilimento.
<p>Gestione del ciclo passivo relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Approvvigionamento beni e servizi extra produzione</i> – <i>Omaggi, sponsorizzazioni e liberalità</i> 	<p align="center">Responsabile di funzione</p> <p align="center">CFO</p> <p align="center">CEO</p>	<p>Il processo di approvvigionamento di beni e servizi extra produzione è regolamentato da prassi operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Limiti di spesa – Ogni ufficio e funzione è dotata di un budget di spesa definito e approvato a livello di Consiglio di Amministrazione – Selezione e definizione di acquisto – Il responsabile di Funzione interessato si occupa dei processi di selezione, negoziazione e definizione dell’accordo di acquisto con il fornitore – Approvazione dell’Ordine di Acquisto – L’Ordine di Acquisto definito dal responsabile di funzione deve essere approvato dal CFO e/o dal CEO <p>Omaggi, sponsorizzazioni e liberalità</p> <p>Le fattispecie degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità sono regolamentate dalla procedura “Omaggi e sponsorizzazioni”, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – L’erogazione degli omaggi è subordinata all’autorizzazione del CFO su richiesta del proponente. – Le richieste di sponsorizzazioni devono essere supportate da una finalità di promozione dell’immagine della Società. – Le sponsorizzazioni devono essere contrattualizzate. È sempre richiesta l’autorizzazione del CFO e del CEO. <p>Le donazioni e liberalità sono subordinate alla verifica di condizioni di carattere quantitativo e qualitativo. È sempre richiesta l’autorizzazione del CFO e del CEO.</p>
<p>Gestione note spese e trasferte</p>	<p align="center">Amministrazione</p>	<p>Le spese per viaggi e trasferte sono regolate dalla procedura “Note spese” che prevede, inter alia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Definizione di regole operative e tetti di spesa massimali per natura di spesa e tipologia di trasferta – Obbligo di rendicontazione – le spese sostenute per conto della Società devono essere presentate nel mese di competenza tramite apposita nota spesa approvata dal responsabile di funzione – Amministrazione riceve la nota spese e la registra in cedolino paga, previa ulteriore validazione e approvazione della nota spese
<p>Assunzione di dipendenti, stagisti, collaboratori</p> <p><i>(processo strumentale potenzialmente esposto a pratiche corruttive attraverso la selezione di soggetti “graditi” a o suggeriti da Pubblici Ufficiali)</i></p>	<p align="center">CEO</p> <p align="center">Risorse umane</p>	<p>Il processo di selezione ed assunzione è gestito dalle Risorse Umane, ed è regolato da prassi consolidate che, inter alia, prevedono i seguenti protocolli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Il processo di ricerca di personale è avviato dalla richiesta formale di un responsabile di funzione. – È necessaria l’approvazione del CEO per attivare i canali di ricerca e selezione. – La selezione è basata su almeno due colloqui: il primo con il responsabile di funzione richiedente e il secondo è sostenuto direttamente dal CEO. – Le lettere d’impegno e i contratti di lavoro sono formalizzati utilizzando un formato standard

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

		Amministrazione si occupa della raccolta della documentazione e dei moduli sull'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di privacy
Identificazione e gestione clienti	Sales	<p>L'identificazione e la selezione dei clienti è regolamentata da prassi consolidate e procedure, che prevedono:</p> <p><u>Private Label</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – L'attività di ricerca di nuova clientela e di sviluppo commerciale viene effettuata solo su operatori del settore alimentare consolidati e sul mercato e della Grande Distribuzione Organizzata. – Lo sviluppo delle caratteristiche del prodotto e le richieste del cliente sono monitorati attraverso un processo strutturato e condiviso a vari livelli di management (Innovation Process Management) – La visita presso la sede del potenziale cliente per valutare capacità logistiche e commerciali è a cura dell'area manager di riferimento. – La negoziazione delle condizioni di vendita, commerciali, finanziarie e altri accordi correlati (confidenzialità, utilizzo di marchi etc.). – Negoziazione e formalizzazione di un contratto a cura di Legal e subordinato all'approvazione del CEO. <p><u>Distributori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Valutazione degli aspetti commerciali e della solidità finanziaria attraverso informazioni raccolte tramite information provider database e schede tecniche fornite da consulenti specializzati – Visita preventiva presso la sede del potenziale distributore – Formalizzazione di un contratto predisposto da Legal e subordinato dall'approvazione del CEO. <p>L'anagrafica del cliente è caricata a sistema da Logistica; i dati anagrafici/fiscali sono verificati a cura dell'Amministrazione</p>
Gestione e controllo ordini di vendita	Sales	<p>Eestero</p> <p>Gli Ordini di Vendita vengono ricevuti tramite e-mail o protocollo EDI da Logistica</p> <p>Sales svolge una funzione di monitoraggio e analisi sugli ordini e sullo stato avanzamento della produzione.</p> <p>Italia</p> <p>Gli ordini vengono caricati sull'applicativo dagli agenti.</p> <p>È necessaria l'autorizzazione del Responsabile Vendite Italia per procedere con l'iter di produzione.</p>
Gestione agenti e provvigioni	Sales Amministrazione	<p>La Società si avvale di una rete di agenti di commercio plurimandatari per il territorio italiano e di consulenti sui territori esteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gli agenti di commercio (Italia) sono contrattualizzati secondo un mandato di agenzia ai sensi di legge – Il rapporto con i consulenti esteri è formalizzato attraverso un contratto predisposto dal Legal e sottoscritto dal CEO. – L'attribuzione del cliente all'agente è formalizzata all'interno del processo IPM. <p>Amministrazione controlla e monitora le provvigioni riconosciute agli agenti attraverso i contratti sottoscritti e dei dati di vendita per cliente.</p>

E.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV di Galvanina:

- Verificare i flussi informativi periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo ad approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Monitorare il sistema di controlli individuati dalla presente Parte Speciale attraverso interviste e incontri con le funzioni interessate;
- Procedere ai controlli, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti dal Consiglio di Amministrazione o altre situazioni in contrasto.

* * * * *

F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01) E IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI O DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art 25-duodecies D.Lgs. 231/01)**F.1 Tipologia dei delitti contro la personalità individuale**

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 22 D.Lgs. 286/1998), Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).*

Con riferimento alla responsabilità della Società per i reati commessi all'estero (di seguito "Reati Transnazionali"), in base a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, integrato nel Decreto 231, il carattere transnazionale di un eventuale reato non sottrae l'Ente alla giurisdizione penale Nazionale nel caso di condotte, commissive od omissive, che portino alla commissione, inter alia, di illeciti penali quali le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998).

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

F.2 Principi generali e di comportamento

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- i. porre in essere comportamenti, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di Reato di cui alla presente Parte Speciale F;
- ii. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
- iii. porre in essere qualsiasi attività, ovunque essa si svolga, che leda l'integrità e la dignità della persona, in particolare, quelle finalizzate allo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, del lavoro di persone in stato di bisogno e/o di soggezione, e/o allo sfruttamento sessuale di minori, in qualunque modo esso si realizzi.

F.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari ("Attività a Rischio Diretto"), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o precostituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione ("Attività Strumentali").

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione del reato di cui la presente Parte Speciale sono i seguenti (il dettaglio delle procedure e la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento "Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment" a cui si fa espresso rinvio):

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Attività	Unità Organizzativa⁶	Protocolli specifici
Gestione accessi in stabilimento e controllo delle presenze	Amministrazione Responsabile risorse umane	<p>L'attività di gestione degli accessi in stabilimento è gestita dalle Risorse Umane e dall'Amministrazione, è regolamentato da prassi consolidate che prevedono i seguenti protocolli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I dipendenti interni e delle società appaltanti che lavorano all'interno delle strutture della Società sono dotati di badge nominativo utilizzato per la rilevazione delle entrate ed uscite dai luoghi di lavoro. – I collaboratori esterni vengono registrati all'ingresso delle strutture della Società (sede amministrativa e stabilimenti) – I contratti di subappalto devono prevedere specifiche clausole di salvaguardia a favore di Galvanina relative al divieto di sfruttamento del lavoro minorile nonché al rispetto da parte del subappaltante delle normative vigenti in materia di lavoro, igiene e prevenzione – Prima della fase operativa l'appaltatore è tenuto a trasmettere la documentazione prevista dal codice degli appalti e dal DL 81/08 (i.e. DVR, scheda committente, scheda appaltatore, LUL ed elenco dipendenti, qualifiche professionali, DURC e DUVRI etc.). – La raccolta e archiviazione dei documenti avviene tramite uno scambio email. – Sono verificate le qualifiche professionali e monitorate le scadenze dei documenti.

F.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L'OdV incontra periodicamente i responsabili di funzione per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell'area interessata.

In relazione alle ipotesi di reati sopra indicati l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare:

- il rispetto della procedura di selezione di fornitori di servizi e subappalto a cui vengono delegate specifiche lavorazioni, che prevede la verifica del rispetto delle leggi in materia di reati contro la personalità individuale, lavoro minorile nonché relativi alla sicurezza sul lavoro;
- l'inserimento in tutti i contratti di subappalto di specifiche clausole di salvaguardia a favore di Galvanina relative al divieto di sfruttamento del lavoro minorile nonché al rispetto da parte del subappaltante delle normative vigenti in materia di lavoro, igiene e prevenzione;
- la presenza di eventuali contratti o ordini di fornitura aventi condizioni anomale e che possano indicare la presenza di situazioni lavorative non in regola.

* * * * *

6. ⁶ Per Unità Organizzativa si intende e l'ufficio, la funzione o il comitato sotto la cui responsabilità ricade il processo di gestione e controllo in cui si identifica il rischio di possibile commissione del Reato

G. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies D.Lgs. 231/01)

G.1 Reati presupposto relativi alla sicurezza sul lavoro

Il 25 agosto 2007 (introdotto dall'art. 9 legge 123 del 10 agosto 2007) è entrato in vigore l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. Con tale norma sono stati inseriti tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tale articolo è stato modificato (ex art. 300 Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico Sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008).

- *Decreto Legislativo 81/2008 (Modifiche del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – ex art. 300)*
- *Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)*
- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *Lesioni personali colpose (art. 590)*
- *Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17 D.Lgs. 81/2008)*
- *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18 D.Lgs. 81/2008)*
- *Obblighi del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/2008)*

Il Testo Unico Sicurezza si pone quindi come punto di riferimento per questa Parte Speciale.

In particolare ciò che rileva ai fini della responsabilità dell'ente per il D.Lgs. 231/2001 è quanto indicato di seguito:

Art. 2 - Definizioni

“modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Emerge immediatamente il concetto di “attuazione di una politica aziendale”: è da questo concetto che poi deriva il conseguente concetto di colpa di organizzazione che la giurisprudenza richiama ai fini della individuazione della responsabilità dell'azienda ex D.Lgs. 231/2001.

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno strumento operativo di creazione dottrinale (e successivamente elaborato dalla giurisprudenza) estremamente diffuso nella prassi: la c.d. “Delega di Funzioni” ovvero l'atto con il quale il Datore di Lavoro individuato ex lege trasferisce le funzioni peculiari della propria figura ad un altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale. Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il D.Lgs. 81/2008, all'articolo 16 chiarisce – definitivamente, qualora ancora vi fossero dubbi - quali debbano essere i requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D.Lgs. 81/2008), deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata.

Il comma 3 dell'art. 16 introduce una modalità di collegamento tra responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001:

"3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4".

Pare cioè che la corretta attuazione del Modello "esimente" per l'ente, possa avere un effetto analogo sulla c.d. *culpa in vigilando* del datore.

Meglio: attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il datore potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate.

Art. 30 TUS - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 dipendenti rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

Ne consegue che, allo stato dell'arte, una prima valutazione, completa, corretta ed efficace, non soltanto dovrebbe tenere presente quanto sopra indicato, ma dovrebbe soprattutto rispondere positivamente al 5° comma di tale articolo 30.

Con riferimento al punto e) dell'art. 30, in data 11.1.2012 sono stati pubblicati in G.U. (Serie Generale – n. 8 del 11.01.12) gli accordi sanciti il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Stato – Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e i corsi di formazione per Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e RSPP. L'accordo disciplina dettagliatamente la durata, i contenuti minimi e le modalità di aggiornamento della formazione di tali soggetti e costituisce un parametro minimo vincolante con riferimento alla materia trattata.

QUANTO ALL'IDONEITA' DEL MODELLO (con riferimento a questa specifica Parte Speciale):

in considerazione dell'interesse che GALVANINA intende porre al tema "sicurezza sul lavoro", va tenuto presente quanto espresso nella sentenza 26 ottobre 2009 Tribunale di Trani - Sezione di Molfetta pubblicata nel gennaio 2010 (omicidio colposo e lesioni gravi commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in vigore del Decreto 123/07).

La decisione presenta infatti numerosi punti di interesse.

- a) Tratta un excursus storico e riepilogativo della Corte di Cassazione con cui la stessa giustifica (in forza delle modifiche introdotte dalla 123/07) l'applicabilità della 231/01 in caso di contestazione dei reati di omicidio colposo e di lesioni gravi commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- b) Viene preso in considerazione il concetto di interesse nell'ambito dei reati colposi giungendo poi a spiegare che l'interesse corrisponde spesso a una forma di risparmio di costi.
- c) Con riferimento al Modello Organizzativo e alle sue inesistenze e/o carenze: il Giudice sostiene che sussiste anche una sorta di "colpa in vigilando". Emerge così anche il concetto di "colpa di organizzazione" (oltre all'interesse e vantaggio richiesti espressamente dal Decreto 231/01). Vale a dire che i modelli di organizzazione e gestione rappresentano un cardine del nuovo sistema di responsabilità.
- d) Ne consegue - ad esempio - che il documento di valutazione dei rischi (prodotto dalla difesa nel caso di specie) non equivale in alcun modo al Modello Organizzativo. Il sistema introdotto dalla 231/01 (dopo l'introduzione dei reati colposi in tema di sicurezza sul lavoro) "impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa anti infortunistica (TUS) onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa".
- e) Il Modello, infatti, oltre a riferirsi a quanto previsto nel TUS, deve prevedere altri elementi quali ad esempio l'indicazione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.
- f) In questo senso il modello 231/01, in tale ambito, deve rivolgersi non tanto e solo ai lavoratori bensì anche a coloro che in seno all'intera compagine aziendale sono esposti al rischio di commettere reati colposi (e di provocare quindi la lesione o la morte di lavoratori), sollecitando ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati in grado di evitare la responsabilità dell'ente.
- g) Viene poi preso in esame il comportamento (e la scelta) della società consulente in tema di sicurezza: suo compito è quello di non accontentarsi delle indicazioni fornite dal cliente ma di evidenziare i punti critici ... "la società di consulenza ha l'obbligo giuridico di segnalare anche i rischi generici (oltre a quelli specifici)".

Articolo 55 TUS - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1) È punito con l'arresto da quattro a otto mesi con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per il datore di lavoro:

- a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e dalle lettere q) e z) dell'articolo 18;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) salvo il caso previsto dall'articolo 34.

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non si inferiore a 200 uomini-giorno.

Inoltre sono previste sanzioni penali per il Preposto (art. 56), per il Medico Competente (art. 58) e, soprattutto, per i lavoratori (art. 59). A ciò deve aggiungersi la sempre crescente responsabilizzazione (anche sul piano penale) operata dall'elaborazione giurisprudenziale nei confronti dell'RSPP.

Con riferimento al preposto si deve evidenziare:

- il D.Lgs. 81/2008 concepisce il meccanismo di prevenzione degli infortuni sul lavoro come un sistema organizzato con coinvolgimento di tutte le figure aziendali;
- il nuovo assetto normativo amplia notevolmente la responsabilità nel ruolo dei "Preposti" inserendo specificamente la necessità di adeguata e specifica formazione per tali figure tra le "misure generali di tutela" (art. 15), nonché disciplinandone espressamente gli obblighi (art. 19).

G.2 Attività ed aree a rischio

Aree ed attività a rischio sono quelle dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i dipendenti ed i soggetti esterni all'azienda – analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato. Devono poi essere ritenute anche attività a rischio quelle che, pur non indicate nel Documento di Valutazione del rischio, siano interessate a specifiche e temporanee attività (ad esempio quelle attinenti al c.d. rischio interferenziale).

G.3 Destinatari / Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro

Tutti coloro che per attività o funzione svolta si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

Sono da considerare destinatari della presente Parte Speciale tutti coloro che, per attività o funzione svolta, si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, sono tenuti ad attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Va peraltro tenuto conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

In particolare:

Datore di Lavoro (art. 2 lett. b) T.U. Sicurezza)

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Da identificarsi nel Procuratore Speciale della società, titolare della posizione di garanzia ex art. 2087 c.c. e di tutte le funzioni attribuite dalla legge in forza dell'attribuzione dei poteri decisionali e di spesa contenuti nella Procura Speciale conferita dal Legale Rappresentante.

Gli obblighi sono previsti dagli artt. 17 e 18 (che si allegano).

Dirigenti

Persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 lett. d) T.U. Sicurezza).

Tale figura si identifica (ad esempio) nel Direttore di Stabilimento che, in ragione dei poteri formalizzati con apposita lettera di incarico espleta le funzioni tipiche di tale ruolo in esecuzione delle direttive impartite dal Datore di Lavoro.

Gli obblighi sono previsti dall'articolo 18 (che si allega).

Preposti

Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 lett. e) T.U. Sicurezza).

Tali figure si identificano nei "capi reparto" o nei "capi squadra".

Tali figure devono essere oggetto di specifica formazione circa il ruolo e le funzioni da espletare;

devono essere adottate procedure ad hoc volte a favorire l'attività di controllo e di iniziativa dei preposti con particolare riferimento al flusso di informazioni tra questi e Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP e RLS al fine di attivare i poteri tipici di tali figure in ragione di quanto rilevato dai preposti stessi.

Gli obblighi sono previsti dall'articolo 19 (che si allega).

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 TUS, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 TUS, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 TUS, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti normativamente previsti.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Con il Decreto Legislativo 106/2009 che è intervenuto modificando il Decreto 81/08 ha dato valore al dovere di vigilanza del Datore di Lavoro delegante sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il Decreto correttivo considera infatti tale obbligo come assolto nel caso in cui l'azienda abbia

adottato ed efficacemente attuato il modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. Si tratta dell'ennesimo implicito incentivo all'adozione da parte delle aziende di Sistemi di Gestione e Controllo in materia di sicurezza sul lavoro, anche in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti in caso di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto è stata altresì espressamente prevista la facoltà di subdelegare, in tutto o in parte, le funzioni in materia di sicurezza del lavoro. Da sottolineare che l'articolo 51 dispone che gli Enti territoriali paritetici hanno competenza a "asseverare" Modelli Organizzativi che rispettino i requisiti e i parametri di cui all'articolo 30, comma 4.

Galvanina ha ottenuto la certificazione ISO45001 del Sistema Gestione Sicurezza. Ciò produce, conseguentemente, una valenza sia in ottica eventualmente processuale (costituisce un motivo di esenzione da responsabilità 231) sia da un punto di vista procedurale e quindi dei relativi controlli.

G.4 Attività dell'OdV

L'OdV dovrà tenere presente la storia dell'ente con specifico riferimento agli eventi e adempimenti in tema di sicurezza (precedenti violazioni in materia, procedimenti penali, numero infortuni ed entità degli stessi, libro degli infortuni etc.), affinché sia predisposta una procedura particolarmente penetrante per quelle zone contraddistinte nel pregresso a rischio.

L'OdV dovrà comunque verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo:

A) VALUTAZIONI DEL RISCHIO

- Documento di valutazione dei rischi e relativi aggiornamenti (ex art. 17, comma 1^a, lett. a), 28 e 29 – D.Lgs. 81/08);
- Documento di valutazione del rischio incendio (ex D.M. 10/03/98);
- Documento di valutazione di esposizione al rumore e vibrazioni (ex D.Lgs. 81/08);
- Documento di valutazione della movimentazione manuale dei carichi (se esistenti);
- Documento di valutazione del rischio chimico, se presente (ex D.Lgs. 81/08);
- Documento di valutazione del rischio relativo all'uso dei terminali;
- Documento di valutazione di stress da lavoro correlato.

B) ADEMPIMENTI FORMALI

- Nomina e comunicazioni nomina R.S.P.P. (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) agli enti preposti;
- Elezione del R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- Nomina degli addetti all'antincendio al primo soccorso ed alla gestione dell'emergenza;
- Verbali delle riunioni periodiche del S.P.P. (Servizio di prevenzione e protezione);
- Documentazione di avvenuta consegna D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) (se previsto e necessario).

C) PREVENZIONI INCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA

- Certificato di prevenzione incendi (se necessario);
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Attestati e verbali formazione squadra antincendio e di primo soccorso;
- Attestati e verbali formazione sulla gestione delle emergenze e verbali relativa prova;
- Registro delle verifiche e manutenzioni sulle attrezzature antincendio (ex D.P.R. 37/98).

D) ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- Attestati e verbali di formazione del personale preposto;
- Verbali di informazione e formazione lavoratori rispondenti, come contenuti e modalità, all'accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- Documentazione relativa alla formazione del RLS.

E) DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE

- Gestione dei contratti d'appalto e di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08.

F) SORVEGLIANZA SANITARIA

- Nomina Medico Competente;
- Protocollo sanitario - Accertamenti sanitari;
- Relazione su sopralluogo Medico Competente.

G) DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Planimetria e layout aggiornato;
- Certificato di usabilità dei locali;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- Denuncia e verifica impianto di messa a terra;
- Documentazione generatori di calore e libretto di centrale;
- Dichiarazione di conformità impianti termoidraulici e di trattamento aria;
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature;
- Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati.

Oltre alla verifica documentale di quanto sopra, la specifica attività dell'OdV dovrà essere orientata alla verifica della ulteriore sussistenza documentale e alla conseguente corrispondenza relativa alle "deleghe di funzione", tipiche di questo settore, nonché a verificare l'esatta, costante e puntuale attuazione delle procedure di sicurezza esistenti in azienda.

Avendo ottenuta la certificazione ISO45001, l'OdV avrà quale riferimento procedurale quanto previsto dal Sistema Gestione Sicurezza certificato.

* * * * *

H. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

H.1 Tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

H.2 Principi generali di comportamento

Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento a cui è ispirata l'attività di Galvanina e i processi volti al governo e alla prevenzione dei potenziali rischi connessi ai reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei Partner commerciali e/o finanziari, da effettuarsi sulla base di indici rilevanti (es. entità del prezzo, qualità del prodotto, condizioni dell'offerente, ecc.).
- Esistenza ed applicazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- Controllo dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione di opportuni criteri di valutazione delle offerte nei contratti di fornitura.
- Specifica previsione di sanzioni in materia di prevenzione dei potenziali fenomeni di riciclaggio.
- Assunzione di adeguati criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti societari.

H.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari ("Attività a Rischio Diretto"), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione ("Attività Strumentali").

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione dei reati previsti, sono i seguenti (il dettaglio delle procedure e la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento "Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment" a cui si fa espresso rinvio):

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Attività	Unità Organizzativa ⁷	Protocolli specifici
Gestione della finanza e della tesoreria <i>(i.e. processo strumentale teoricamente utilizzabile per la costituzione di riserve finanziarie da destinarsi ad attività corruttive, tramite trasferimenti e operazioni finanziarie non inerenti)</i>	Amministrazione Finance	<p>Le operazioni di tesoreria ordinaria sono regolate da prassi consolidate ed effettuate esclusivamente attraverso sistemi di remote banking tracciabili la cui operatività è demandata al Responsabile Finance. Le password dispositive sono assegnate al CEO e al CFO.</p> <p>Ciclo Passivo</p> <ul style="list-style-type: none"> – I pagamenti sono effettuati tramite sistemi tracciabili (bonifico e/o ricevute bancarie). Non è consentito l'utilizzo di assegni o cassa contante. – Segregazione tra i soggetti che selezionano i fornitori (Purchasing o ente richiedente), i soggetti che verificano l'effettiva esecuzione della prestazione (ente richiedente) e chi gestisce la fase di pagamento (amministrazione e Finance) in ossequio al 4eyes principle. – Amministrazione registra le fatture sul sistema gestionale, previo accertamento che la singola fattura abbia ricevuto il benestare dalla funzione ordinante ("Entrata e accettazione merce" o "Servizio ricevuto") – Finance, con cadenza settimanale, estrapola lo scadenziario fornitori, redigendo una lista delle fatture autorizzate al pagamento. – La distinta dei pagamenti viene verificata e autorizzata dal CFO. – I pagamenti disposti e confermati da Remote Banking vengono contabilizzati dagli addetti amministrativi – Amministrazione verifica la corretta apertura e chiusura dei conti transitori – Le riconciliazioni bancarie vengono predisposte mensilmente da Finance. <p>Ciclo attivo</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gli incassi avvengono tramite bonifici e/o ricevute bancarie. Non è consentito l'utilizzo di assegni o cassa contante. – Finance effettua un monitoraggio sistematico dell'ageing clienti con cadenza mensile. – Amministrazione verifica la corretta apertura e chiusura dei conti transitori
Selezione dei fornitori beni e servizi per la produzione <i>(i.e. selezione di consulenti o fornitori preferenziali, "vicini", "graditi" o "suggeriti" da soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza della prestazione professionale al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società)</i> Gestione anagrafica dei fornitori – <i>(i.e. apertura, modifica e chiusura delle anagrafiche dei fornitori)</i>	Purchasing Quality Assurance R&D	<p>Selezione e qualifica dei fornitori</p> <p>La Società ha adottato un sistema di procedure per la gestione operativa, certificato secondo lo standard ISO 9001/2015. La selezione e qualifica dei fornitori è regolata dalla procedura qualità "Valutazione, Qualificazione e Monitoraggio fornitori", che prevede inter alia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Valutazione iniziale – processo di qualifica iniziale e mantenimento ogni 3 anni dal team di valutazione (Purchasing, R&D e Quality Assurance). Il controllo è formalizzato attraverso il Rapporto di Valutazione. – Qualificazione - il team di valutazione classifica i fornitori selezionati attraverso una Scheda di valutazione – Verifica Ispettiva – Quality Assurance, con l'ausilio di un team di Audit, periodicamente effettua visite ispettive verso i fornitori qualificati. <p>La Società mantiene rapporti esclusivamente con fornitori certificati da almeno uno standard di qualità riconosciuto GFSI, per quanto riguarda materie prime ed imballaggi primari.</p> <p>Gestione anagrafica</p> <ul style="list-style-type: none"> – La gestione dell'anagrafica «apertura e modifica» è riservata all'Amministrazione su istruzioni e previa autorizzazione del responsabile Purchasing.

7. ⁷ Per Unità Organizzativa si intende e l'ufficio, la funzione o il comitato sotto la cui responsabilità ricade il processo di gestione e controllo in cui si identifica il rischio di possibile commissione del Reato

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

<p>Gestione del ciclo passivo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Approvvigionament o beni e servizi per la produzione <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di fatture a fronte di prestazioni inesistenti o “gonfiate” volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p>Purchasing</p> <p>Quality Assurance</p> <p>CEO</p> <p>Direttore di stabilimento</p>	<p>Il processo di approvvigionamento di beni e servizi per la produzione è regolamentato dalla procedura del sistema integrato “Approvvigionamento”, che prevede:</p> <p><u>Approvvigionamento di beni ripetitivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di offerta - predisposta da R&D e/o Purchasing e/o Quality Assurance, verso i fornitori valutati e qualificati – Contrattazione e programmazione annuale della fornitura –condotta da Purchasing – Stipula dei contratti di fornitura – a cura di Purchasing, R&D, Quality Assurance, Legal – Emissione dell’Ordine di Acquisto, secondo le deleghe e le procure in essere <p><u>Approvvigionamento di beni non strategici e/o non ripetitivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di Acquisto –generata da Purchasing tramite modulistica standard. – Approvazione della Richiesta di Acquisto – a cura del Responsabile dell’ufficio richiedente o del Direttore di Stabilimento in funzione delle soglie di spesa stabilite dalla procedura. – Identificazione fornitore – Il responsabile Purchasing seleziona e inoltra la richiesta di offerta ai fornitori, precedentemente qualificati, per evadere l’ordine. – Emissione Ordine di Acquisto – il responsabile Purchasing emette l’Ordine di Acquisto. <p>Accettazione beni e servizi per la produzione</p> <p>Il ricevimento della merce è regolamentato dalle procedure del Sistema Integrato di Qualità che prevedono all’interno del “Piano dei controlli” quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accettazione merce – Il responsabile di magazzino effettua un controllo sistematico sulla merce in entrata, formalizzato dalla check list “Accettazione merce”. – Per determinate materie prime la Società si avvale di laboratori esterni accreditati. – Materie prime destinate a produzione biologica sono soggette a certificazione esterna – Tracciabilità –Quality Assurance verifica e archivia la documentazione a supporto della merce in entrata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
<p>Gestione del ciclo passivo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Approvvigionament o per impianti e macchinari <p><i>(ad es. approvazione e pagamento di fatture a fronte di prestazioni inesistenti o “gonfiate” volte a creare disponibilità occulte da utilizzare a scopi corruttivi)</i></p>	<p>Purchasing</p> <p>Responsabile di stabilimento</p>	<p>Il processo di approvvigionamento impianti e macchinari è regolamentato dalla procedura del sistema integrato “Approvvigionamento”, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Richiesta di Acquisto –generata da Purchasing tramite modulistica standard. – Approvazione della Richiesta di Acquisto – a cura del Responsabile dell’ufficio richiedente o del Direttore di Stabilimento in funzione delle soglie d’importo stabilite dalla procedura. – Identificazione fornitore – Il responsabile Purchasing seleziona e inoltra la richiesta di offerta ai fornitori, precedentemente qualificati, per evadere l’ordine. – Emissione Ordine di Acquisto – il responsabile Purchasing emette l’Ordine di Acquisto. – Controllo al ricevimento – I documenti di verifica di conformità e l’accettazione sono approvati dal Responsabile di Stabilimento.
<p>Identificazione e gestione clienti</p>	<p>Sales</p>	<p>L’identificazione e la selezione dei clienti è regolamentata da prassi consolidate e procedure, che prevedono:</p> <p><u>Private Label</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – L’attività di ricerca di nuova clientela e di sviluppo commerciale viene effettuata solo su operatori del settore alimentare consolidati e sul mercato e della Grande Distribuzione Organizzata. – Lo sviluppo delle caratteristiche del prodotto e le richieste del cliente sono monitorati attraverso un processo strutturato e condiviso a vari livelli di management (Innovation Process Management) – La visita presso la sede del potenziale cliente per valutare capacità logistiche e commerciali è a cura dell’area manager di riferimento. – La negoziazione delle condizioni di vendita, commerciali, finanziarie e altri accordi correlati (confidenzialità, utilizzo di marchi etc.). – Negoziazione e formalizzazione di un contratto a cura di Legal e subordinato all’approvazione del CEO.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

		<p><u>Distributori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Valutazione degli aspetti commerciali e della solidità finanziaria attraverso informazioni raccolte tramite information provider database e schede tecniche fornite da consulenti specializzati – Visita preventiva presso la sede del potenziale distributore – Formalizzazione di un contratto predisposto da Legal e subordinato dall’approvazione del CEO. <p>L’anagrafica del cliente è caricata a sistema da Logistica; i dati anagrafici/fiscali sono verificati a cura dell’Amministrazione</p>
Gestione e controllo ordini di vendita	Sales	<p>Esteri</p> <p>Gli Ordini di Vendita vengono ricevuti tramite e-mail o protocollo EDI da Logistica Sales svolge una funzione di monitoraggio e analisi sugli ordini e sullo stato avanzamento della produzione.</p> <p>Italia</p> <p>Gli ordini vengono caricati sull’applicativo dagli agenti.</p> <p>È necessaria l’autorizzazione del Responsabile Vendite Italia per procedere con l’iter di produzione.</p>
Gestione agenti e provvigioni	Sales Amministrazione	<p>La Società si avvale di una rete di agenti di commercio plurimandatari per il territorio italiano e di consulenti sui territori esteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gli agenti di commercio (Italia) sono contrattualizzati secondo un mandato di agenzia ai sensi di legge – Il rapporto con i consulenti esteri è formalizzato attraverso un contratto predisposto dal Legal e sottoscritto dal CEO. – L’attribuzione del cliente all’agente è formalizzata all’interno del processo IPM. <p>Amministrazione controlla e monitora le provvigioni riconosciute agli agenti attraverso i contratti sottoscritti e dei dati di vendita per cliente.</p>

H.4 Attività e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L’Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L’OdV incontrerà periodicamente i responsabili di funzione per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell’area interessata.

L’OdV deve accertare la coerenza delle procedure interne con le prescrizioni specifiche sopra indicate e, in concreto, la loro effettiva applicazione a livello operativo, attraverso:

- verifica del livello di adeguamento rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.
- Verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne con specifiche previsioni di prevenzione dei reati in parola.
- Ricezione ed analisi di flussi periodici di segnalazione delle operazioni a rischio di reato.
- Esame di specifiche segnalazioni di rischio reato provenienti da organi societari, dirigenti, dipendenti secondo le modalità previste dal presente Modello Organizzativo.

* * * * *

I. REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies D.Lgs. 231/01)**I.1 Tipologia dei reati contro il diritto d'autore**

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01:

- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore [...] (art. 171 bis Legge 633/1941).*

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

I.2 Principi generali di comportamento

In materia di utilizzo di software di proprietà altrui:

- Obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- Obbligo di acquistare e/o installare licenze software solo da fonti certificate ed in grado di fornire garanzie in merito alla relativa originalità ed autenticità;
- Obbligo di installare software in numero corrispondente alle copie autorizzate dalla licenza;
- Obbligo di installare su computer, laptop, smartphone aziendali esclusivamente software e applicazioni messe a disposizione ed autorizzati dalla funzione Information Technology.

I.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari ("Attività a Rischio Diretto"), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione ("Attività Strumentali").

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione dei reati contro il diritto di autore sono i seguenti (il dettaglio delle procedure e la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento "Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment" a cui si fa espresso rinvio):

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

Attività	Unità Organizzativa	Protocolli specifici
Gestione dei sistemi informativi – utilizzo dei personal computer, accesso alla rete internet ed intranet aziendale, gestione dei dati personali, delle banche dati, della PEC e dei dispositivi di firma elettronica		<p>L'infrastruttura IT adottata da Galvanina prevede tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Identificazione univoca degli utenti. – Previsione di diversi livelli di autorizzazione nell'accesso e nella fase esecutiva per la maggior parte dei <i>software</i> ed applicativi utilizzati in base all'ufficio di appartenenza e al ruolo ricoperto. – In sede di assunzione di un dipendente la richiesta di apertura dell'account viene comunicata via e-mail dal Responsabile dell'ufficio del nuovo dipendente o dalle Risorse Umane ad IT con indicazione del Job Title del nuovo assunto. IT definisce il profilo dell'utente così come precedentemente concordato con il responsabile della direzione di riferimento – Adozione di misure tecniche preventiva volte a ridurre la navigazione su siti web non correlati all'attività lavorativa attraverso sistemi di filtri e black list <p>Galvanina ha adottato un regolamento informatico comunicato a tutti i dipendenti ed esposto sulla bacheca aziendale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati da ICT per conto dell'azienda, né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno, - Non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica. - È proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato. - È severamente vietato utilizzare la rete aziendale per fini non espressamente autorizzati. - È vietato installare software di cui l'azienda o il cliente dell'azienda non possieda la licenza, o installare una versione diversa, anche più recente, rispetto alle applicazioni o al sistema operativo presenti sul personal computer o altro device in dotazione - È vietato utilizzare l'accesso ad internet in violazione delle norme in vigore nell'ordinamento giuridico italiano a tutela del diritto d'autore

1.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate e segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L'OdV incontra periodicamente i responsabili di funzione per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell'area interessata.

In relazione a tutte le ipotesi di reato di questa parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, in proprio o tramite ausiliari specificamente incaricati, svolge controlli, in particolare:

- verifica la sussistenza dei flussi informativi e relazioni interne relative al controllo dell'originalità ed autenticità dei software utilizzati, nonché dei controlli effettuati sulla corrispondenza tra licenze acquistate ed installate;
- verifica la diffusione ed applicazione della Policy aziendale a disciplina del corretto utilizzo degli strumenti informatici;
- effettua interviste con i soggetti preposti alle funzioni e alle Aree a rischio di reato relative alla presente Parte Speciale.

* * * * *

J. REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

J.1 Tipologia dei reati in materia ambientale

La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati ed illeciti ambientali è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato da navi, con l'inserimento dell'art. 25-undecies (Reati ambientali) nel D.lgs. 231/2001, come modificato dalla L. n. 68/2015.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

- i. Reati previsti dal codice penale:
 - *Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.);*
 - *Disastro ambientale (art. 452quater c.p.);*
 - *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqües c.p.);*
 - *Circostanze aggravanti (art. 452octies c.p.);*
- ii. Reati e illeciti previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale ("D.lgs. 152/2006" o "Codice dell'ambiente"):
 - *Sanzioni penali in materia di scarichi idrici (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13);*
 - *Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6);*
 - *Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2);*
 - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4);*
 - *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);*
 - *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, anzi art. 452 quaterdecies c.p.);*
 - *Sanzioni in materia di emissioni in atmosfera (art. 279).*
- iii. Reati e illeciti previsti dalla L. 7 febbraio 1992, n. 150 relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 6, comma 4, art. 3 bis, comma 1);
- iv. Reati previsti dalla l. 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6);

J.2 Principi generali di comportamento

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari hanno l'espresso divieto di:

- distruggere o deteriorare in qualunque modo un habitat all'interno di un sito protetto;
- effettuare scarichi di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (ivi inclusi i limiti tabellari) contenute nell'autorizzazione, in provvedimenti dell'autorità pubblica o nella normativa vigente;

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge ovvero in maniera difforme da quanto prescritto dalle autorizzazioni o dall'autorità competente;
- avvalersi, nella attività di gestione, trasporto o smaltimento rifiuti, di soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni o comunque non adeguatamente qualificati;
- fornire, sotto qualsiasi forma, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero fare uso di certificati e documentazioni falsi, contraffatti o alterati;
- effettuare attività di miscelazione di rifiuti al di fuori delle ipotesi consentite;
- gestire o realizzare discariche abusive di rifiuti o comunque abbandonare rifiuti al di fuori delle modalità di raccolta e smaltimento espressamente consentite dalla legge;
- effettuare emissioni in atmosfera in mancanza delle prescritte autorizzazioni o in violazione delle prescrizioni (ivi inclusi i limiti tabellari) contenute nell'autorizzazione o fornite dall'autorità competente;
- utilizzare o impiegare in qualsiasi modo sostanze lesive dell'ozono al di fuori dei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

J.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Galvanina è certificata da SGS Italia SpA ai sensi della norma ISO 14001:15, allo scopo di monitorare e gestire l'imbottigliamento di acque minerali in vetro e PET e di ricercare, sviluppare e produrre bevande analcoliche e acque aromatizzate.

I Destinatari dovranno conformarsi ed attuare le procedure aziendali adottate dalla Società in materia di tutela dell'ambiente così come individuate, tra l'altro, anche nel sistema di gestione ambientale ("SGA") adottato dalla Società e certificato ISO 14001.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti di cui sopra o dovessero avere dei dubbi anche interpretativi sulla situazione di fatto rilevanti dal punto di vista ambientale e sull'applicazione delle procedure ed istruzioni aziendali sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. E', in ogni caso, facoltà dei Destinatari rivolgere eventuali quesiti e segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.

J.4 Attività e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza, in proprio o tramite ausiliari specificamente incaricati, svolge le proprie attività di controllo e vigilanza, ed in particolare:

- Verifica i flussi informativi con particolare riferimento a:
 - a. formale e corretta tenuta della documentazione;
 - b. registrazione degli incidenti e/o mancati incidenti verificatisi e tracciabilità delle conseguenti attività correttive, di miglioramento e, se del caso sanzionatorie e disciplinari, implementate dalla Società;
 - c. monitoraggio e registrazione circa il rispetto dei limiti prescritti dalle autorizzazioni ambientali rilasciate in favore della Società per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici;
 - d. corretta gestione degli adempimenti (documentazione obbligatoria quale formulario rifiuti, registro carico/scarico) previsti per la corretta gestione dei rifiuti.

- e. verifica che la certificazione UNI EN ISO 14001 sia mantenuta in corso di validità ed assoggettata alle periodiche verifiche dell'ente certificatore. L'OdV è informato dalla Società in merito alle risultanze dell'attività di audit svolta dall'ente certificatore.
- f. verifica il regolare svolgimento delle pianificate attività di audit prodotte dalla funzione interna ed è informato delle risultanze di detta attività di audit interno.

L'Organismo di Vigilanza incontra periodicamente il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell'area interessata.

* * * * *

K. REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

K.1 Tipologia dei reati in materia tributaria

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000).*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000).*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro.*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro.*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).*
- *Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro.*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).*

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

K.2 Principi generali di comportamento

Sono da considerare destinatari della presente Parte Speciale tutti coloro che, per attività o funzione svolta, si trovano nella condizione di applicare, osservare la normativa fiscale e tributaria sotto ogni profilo e, conseguentemente, sono tenuti ad attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa nonché a garantire l'adeguato aggiornamento professionale in materia fiscale e tributaria, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati fiscali richiamati del Dlgs 231/01. Va peraltro tenuto conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

Gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e i professionisti incaricati della gestione e del controllo della tenuta della contabilità e della materia fiscale e tributaria devono attenersi ai principi generali di comportamento di seguito esposti, al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i Dipendenti e degli Organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento.

È fatto obbligo di:

- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- garantire la piena e puntuale ricostruzione ex post e la tracciabilità delle operazioni concernenti la determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- garantire la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari;
- conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle funzioni competenti, degli organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell’Autorità Pubblica;
- in occasione di ispezioni ed accertamenti in materia fiscale, evitare atteggiamenti intenzionalmente volti ad occultare o sottrarre all’ispezione la documentazione richiesta, ovvero comportamenti idonei ad ostacolare la normale prosecuzione delle operazioni ispettive.

È inoltre previsto, a carico di tali Destinatari, l’espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria;
- emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni – anche parzialmente - inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore quello reale o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore.

La Società deve inoltre garantire:

- che il processo di determinazione delle imposte derivi da una rappresentazione del bilancio d’esercizio veritiera, secondo i principi contabili di riferimento;
- un’adeguata attività di monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale;
- la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico – comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all’Organismo di Vigilanza.

Infine, i rapporti negoziali con terze parti contraenti (es: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla categoria di reati in oggetto e che operano per conto o nell’interesse della Società, dovranno prevedere l’applicazione dei protocolli e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Galvanina.

K.3 Principi ed elementi applicativi

Il sistema di controllo interno di Galvanina in ambito fiscale e tributario si ispira ai principi indicati dalla *best practice* di riferimento (i.e. “*Tax Control Framework*” suggerito dall’OCSE) ed è costituito dai seguenti elementi.

Identificazione ed aggiornamento delle attività sensibili e dei processi a rischio

Costituisce l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/01 e rappresenta elemento essenziale del sistema di controllo adottato e del modello di organizzazione, gestione e controllo (ex art 6 del D.Lgs. 231/01).

Si precisa che in considerazione dell’ampiezza della materia fiscale e tributaria a cui sono riferibili i reati tributari, non si ritiene possibile elencare in questa sede in termini tassativi ed esaustivi le attività che possono esporre la Società ad un rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, atteso che, in linea di principio, tutte le operazioni economiche e finanziarie realizzate nella normale conduzione del business e le operazioni non ordinarie hanno potenzialmente rilevanza fiscale.

In sintesi, i processi di gestione amministrativa, fiscale e tributaria adottati da Galvanina prevedono quanto segue:

- Identificazione ed aggiornamento periodico delle principali e significative aree di rischio in ambito fiscale e tributario;
- Mappatura ed aggiornamento del piano dei conti e impostazione dello stesso in funzione delle regole fiscali applicabili alle singole fattispecie;
- Ricognizione periodica del trattamento fiscale associato a tutte le transazioni attive e passive registrate in contabilità da parte del Responsabile dell’Amministrazione, anche con l’ausilio dei consulenti fiscali di riferimento;
- Verifica puntuale delle modalità di rilevazione dei fatti di gestione e della relativa fiscalità in occasione della determinazione del calcolo delle imposte da rilevare nel bilancio di esercizio e della predisposizione della dichiarazione dei redditi, anche con l’ausilio dei consulenti fiscali di riferimento;
- Acquisizione dei calendari degli adempimenti fiscali e tributari all’inizio dell’anno a cura della Responsabile Amministrativa e del Responsabile Risorse Umane ed aggiornati periodicamente, anche con l’ausilio dei professionisti di riferimento.

Organizzazione interna

Galvanina gestisce gli aspetti di natura fiscale e tributaria attraverso:

- Amministrazione all’interno della quale sono state identificate specifiche professionalità di riferimento per la gestione e il controllo delle principali materie fiscali e tributarie;
- Risorse Umane per la gestione degli adempimenti in qualità di sostituto di imposta.

L’attività di consulenza ordinaria in ambito fiscale e tributario è affidata a studi professionali specializzati.

Policy e procedure.

La *policy* fiscale adottata da Galvanina ha come obiettivo la definizione della governance operativa adottata e delle responsabilità all’interno dell’organizzazione interna per la materia fiscale, tributaria e per la gestione della regolare tenuta della contabilità.

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall’art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti”), e art 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) si fa espresso rinvio ai protocolli relativi alla gestione del ciclo passivo (approvvigionamento beni e servizi per la produzione, approvvigionamento per impianti e macchinari, approvvigionamento beni e servizi extra

produzione, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità, note spese, agenti e provvigioni), nonché del ciclo attivo (gestione anagrafica clienti, controllo ordine di vendita e gestione fatturazione attiva).

Attività di controllo

Il controllo della formazione delle dichiarazioni dei redditi è responsabilità dell'Amministrazione mentre il controllo di terzo livello, come previsto dalla Legge, è affidato alla società di revisione indipendente.

Il controllo della determinazione e versamento delle ritenute personale è responsabilità delle Risorse Umane mentre il controllo di terzo livello, come previsto dalla Legge, è affidato alla società di revisione indipendente.

Il controllo della regolare tenuta della contabilità è responsabilità dell'Amministrazione mentre il controllo di terzo livello, come previsto dalla Legge, è affidato alla società di revisione indipendente.

Con riferimento ai processi strumentali, specifiche attività di controllo ed autorizzazione sono previste dalle procedure stesse che regolano il ciclo passivo e il ciclo attivo sopra indicate.

Il controllo di legalità è affidato al Collegio Sindacale.

K.4 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'Organismo di Vigilanza di Galvanina, verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di Galvanina vigilare:

- sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso incontri periodici con i Responsabili.

A tal fine i Responsabili trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun Responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di Galvanina deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi OdV" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

* * * * *

L. CONTRABBANDO (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01)

L.1 Tipologia dei reati di contrabbando

In considerazione dell'attività svolta e sulla base della mappatura delle aree ed attività a rischio, Galvanina ritiene rilevanti per la propria organizzazione le fattispecie di reato di seguito elencate, disciplinate dall'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/01:

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).*
- *Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto.*

L'elenco completo dei reati ritenuti rilevanti ai fini del presente documento sono riportati nell'Appendice Normativa della presente Parte Speciale (Allegato A), in cui per ciascun reato sono indicati il testo del dettato normativo di riferimento ed alcune note esplicative.

L.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

- 1) di osservare e rispettare le leggi e i regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano in generale l'attività della Società e in particolare l'attività di importazione di materie prime e di esportazione di prodotti finiti (compensatori);
- 2) di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.
- 3) porre in essere condotte volte a violare o eludere la disciplina in materia di diritti doganali e di confine.

Con riferimento ai rapporti con l'Agenzia delle Dogane, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale (Rapporti con la Pubblica Amministrazione).

L.3 Attività a rischio, protocolli e prescrizioni specifiche

Le attività a rischio di commissione di reato sono distinte in attività che comportano un rischio diretto di commissione dei reati societari ("Attività a Rischio Diretto"), ed attività che potrebbero in linea teorica realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato in questione ("Attività Strumentali").

In ambito export Galvanina ha adottato procedure e protocolli formalizzati ed ha ottenuto dall'Agenzia delle Dogane la qualifica e l'autorizzazione come AEO-F (Operatore Economico Autorizzato - Full).

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno e prassi operative di Galvanina, i controlli e le procedure adottate dalla Società volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione dei reati di contrabbando sono

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dlgs 231/01
Parte Speciale

i seguenti (il dettaglio delle procedure e la descrizione dei processi e protocolli di prevenzione è riportato nel documento “Mappatura delle attività a rischio e Risk Assessment” a cui si fa espresso rinvio):

<p>Importazione materie prime</p> <p>– <i>Importazioni di prodotti soggetti a regimi fiscali speciali (zucchero etc.)</i></p> <p>Esportazione prodotti compensatori</p> <p>– <i>Esportazione di prodotti compensatori (bevande analcoliche e acqua minerale)</i></p>	<p align="center">Import & Custom</p>	<p>Importazione materie prime</p> <p>L’importazione di materie prime che beneficiano di regimi fiscali agevolati è gestita in accordo alle normative fiscali e tributarie da Export & Custom che è responsabile dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane e con i custom broker incaricati. I principali controlli in essere sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Le importazioni di materie prime sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero delle Politiche Agricole (MIPAF) - tracciabilità – La merce in entrata che beneficia della sospensione di imposta IVA ed esenzione del dazio è introdotta in Italia esclusivamente attraverso i magazzini autorizzati dall’Agenzia delle Dogane. – Le materie prime importate in esenzione d’imposta sono stoccate presso magazzini certificati da Ecogruppo Italia, società di certificazione accreditata da Accredia. – I movimenti sono trasmessi all’Agenzia delle Dogane con l’ausilio di operatori doganali autorizzati. – Sono previste riconciliazioni mensili tra la documentazione trasmessa all’Agenzia e il sistema gestionale. – La Società si avvale dei servizi di un custom broker autorizzato <p>Esportazione prodotti finiti</p> <p>L’esportazione di prodotti compensatori che beneficiano di regimi fiscali agevolati è regolamentata dalla procedura del sistema integrato “Programmazione della Produzione e Gestione Logistica”, che prevede, inter alia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di check list strutturate di controllo in fase di spedizione - Procedura doganale domiciliata (AEO-F) - Monitoraggio spedizione - Chiusura bolla doganale – In occasione dell’esportazione, Export & Custom come da procedura comunica all’Agenzia delle Dogane le percentuali di zucchero contenute nei prodotti compensatori. – Export & Custom prepara le fatture indicando gli scarichi di zucchero, secondo la procedura autorizzata di perfezionamento attivo doganale. – Logistica in sinergia con Export & Custom monitora le spedizioni fino alla chiusura delle bolle doganali.
--	---	---

L.4 Attività e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

l’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L’Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuale integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L’OdV incontrerà periodicamente i responsabili di funzione per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell’area interessata.

L’OdV deve accertare la coerenza delle procedure interne con le prescrizioni specifiche sopra indicate e, in concreto, la loro effettiva applicazione a livello operativo, attraverso:

- verifiche di conformità della procedura.
- verifica dell’effettività delle attività di riconciliazione periodica;
- ricezione ed analisi di flussi periodici di segnalazione delle operazioni a rischio di reato;
- esame di specifiche segnalazioni di rischio reato provenienti da organi societari, dirigenti, dipendenti secondo le modalità previste dal presente Modello Organizzativo.



La Galvanina S.p.A.

Sede Legale in Rimini (RN), via della Torretta 2

Partita IVA 00142010404 e Codice Fiscale 00142010404

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Parte Speciale

Appendice normativa

INDICE DEL DOCUMENTO

Sommario

A. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01), DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01)	3
A.1. I reati previsti dagli articoli 24, 25 e 25 – decies del D.Lgs. 231/01	3
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto 231)	9
B.1 I reati previsti dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01	9
C. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (artt. 25 e 25-bis.1)	13
C.1 I reati previsti dall'art. 25-bis, lett. f-bis del D.Lgs. 231/01	13
D. REATI SOCIETARI (art. 25 ter del Decreto)	17
D.1 I reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01	17
E. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter, lett. s) bis Decreto 231)	21
E.1 I reati previsti dall'art. 25 ter, lett. s) bis del D.Lgs. 231/01	21
F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 quinquies) E IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI O DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art 25-duodecies Decreto 231)	23
F.1 I reati previsti dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01	23
G. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies Decreto 231)	26
G.1 I reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01	26
H. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies Decreto 231)	31
H.1 I reati previsti dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01	31
I. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies Decreto 231)	33
I.1 I reati previsti dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01	33
J. REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies Decreto 231)	34
J.1 I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 applicabili alla Società	34
K. REATI TRIBUTARI (art 25 – quinquiesdecies del Decreto 231)	44
K.1 I reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01	44
L. CONTRABBANDO (art 25 – sexiedecies del Decreto 231)	48
L.1 I reati previsti dall'art.25 sexdecies del D.Lgs. 231/01	49

A. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01), DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01)

A.1. I reati previsti dagli articoli 24, 25 e 25 – decies del D.Lgs. 231/01

La presente Sezione riguarda i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, i “Reati contro la Pubblica Amministrazione”) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non con la Pubblica Amministrazione e con i Soggetti ad essa assimilati.

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Segue il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 e ritenute applicabili e rilevanti per la Società.

– **Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

– **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

– **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

– **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso delle sue qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso,

contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento. Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

– **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

– **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

– **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p., la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

– **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

– **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. L'incriminazione ha natura sussidiaria, essendo punita solo se il fatto non costituisce più grave reato.

– **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

– **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

– **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del Pubblico Ufficiale che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

– **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 25 del Decreto 231/01 (corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione) si applicano all’Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 (Incaricati di Pubblico Esercizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri).

– **Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

– **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Il reato è figura sussidiaria rispetto al concorso di persone nei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.).

Il delitto si configura qualora, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, il soggetto attivo indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È prevista la punibilità, oltre che del mediatore, anche del soggetto che promette o dà il denaro o l’utilità, il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore ed il pubblico ufficiale esista o meno.

– **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo [355 c.p.], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo [355 c.p.].

La norma tutela il buon andamento della Pubblica Amministrazione a fronte di comportamenti fraudolenti o meri inadempimenti che possono compromettere l'esecuzione di contratti di pubblico interesse.

– **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.”

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

– **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

– **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

* * * * *

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto 231)

B.1 I reati previsti dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01

Il Decreto legislativo 231/2001 elenca diversi reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti e, quindi, di La Galvanina S.P.A. Tra questi reati, il Decreto all'art. 24 bis ne richiama alcuni (posti a tutela della fede pubblica, del domicilio informatico, della segretezza delle comunicazioni, del patrimonio e dell'ordine pubblico) che il legislatore ha raggruppato sotto la denominazione "Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati". Esso dispone:

Art. 24 bis. - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'articolo è stato inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

Segue il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 e ritenute applicabili e rilevanti per la Società.

(i) Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. – La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. – Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. – Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma tutela il cd. "domicilio informatico" quale spazio ideale di pertinenza della sfera individuale. Di conseguenza, la norma protegge non solo i contenuti riservati o personali all'interno del sistema, ma ogni aspetto economico-patrimoniale del titolare, quale suo ambiente riservato.

"Sistema informatico o telematico" significa qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, le quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati.

“Abusivo” significa privo dell’autorizzazione del titolare del sistema. Costituisce accesso abusivo, quindi, l’intrusione con violazione delle protezioni del sistema, il trattenersi contro la volontà, espressa o tacita, del titolare, nonché l’utilizzo per finalità o a condizioni diverse da quelle consentite.

Il d.lgs. 231/2001 prevede per l’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. a, b, e: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(ii) Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. – La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.”

L’art. 615 quater c.p. punisce chi detiene e diffonde abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Ciò deve avvenire per procurare un profitto per sé o per altri ovvero un danno per altri”.

La norma tutela il cd. *“domicilio informatico”* (v. sub art. 615 ter c.p.).

Per i significati di *“sistema informatico o telematico”* e di *“abusivo”*, v. sub art. 615 ter c.p. In particolare, costituisce *detenzione abusiva* l’impossessamento illegittimo dei codici d’accesso e *diffusione abusiva* la comunicazione dei codici a terzi, non autorizzata.

Il d.lgs. 231/2001 prevede per l’ente la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. b, e: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(iii) Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

La norma tutela il cd. *“domicilio informatico”* (per i significati di *“domicilio informatico”*, *“sistema informatico o telematico”*, *“abusivo”*, v. sub art. 615 ter c.p.).

Il d.lgs. 231/2001 prevede per l’ente la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. b, e: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(iv) Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. – I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. – Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il reato tutela la segretezza delle comunicazioni.

“Intercettare” significa captare e registrare comunicazioni private senza manifestare la propria presenza.

Il d.lgs. 231/2001 prevede per l’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. a, b, e: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(v) Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. – La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater”.

L’art. 617 quinquies c.p. punisce chi installa, fuori dai casi consentiti dalla legge, strumenti capaci di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato tutela in via anticipata la segretezza delle comunicazioni (per il significato di *“intercettare”*, v. sub art. 617 quater c.p.).

Il d.lgs. 231/2001 prevede per l’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. a, b, e: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(vi) Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. – Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato salvaguarda l’integrità del patrimonio, comprensivo anche dei beni informatici.

Il d.lgs. 231/2001 prevede per l’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. a, b, e: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(vii) Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(viii) Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. – Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato salvaguarda l'integrità del patrimonio, comprensivo anche dei beni informatici. Ad esempio, integra il reato in esame l'infezione di un computer mediante virus informatico.

Il d.lgs. 231/2001 prevede per l'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. a, b, e: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi..

(ix) Art. 635 quinques c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. – Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. – Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

* * * * *

C. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (artt. 25 e 25-bis.1)

C.1 I reati previsti dall'art. 25-bis, lett. f-bis del D.Lgs. 231/01

Art.25-bis.1- Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Segue il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dall'articolo 25-bis, lett. f-bis del D. Lgs. n. 231/01 e ritenute applicabili e rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”¹.

- ¹ Il reato in esame è un reato comune, realizzabile ad opera di chiunque possa conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.
- La tutela dell'art. 473 c.p. è estesa ai marchi e ai segni distintivi destinati a contrassegnare prodotti industriali; tale formulazione ricomprende anche i marchi che contraddistinguono servizi, giacché con l'espressione “prodotti industriali” tradizionalmente si intende ogni risultato dell'attività imprenditoriale messo a disposizione del pubblico: sono, dunque, sanzionate anche le utilizzazioni del marchio nella corrispondenza commerciale o nei messaggi pubblicitari. Non è necessario che il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.
- La tutela penale di cui all'articolo in oggetto è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore.
- Secondo l'ormai consolidato orientamento dottrinale, si ha contraffazione quando il marchio altrui venga riprodotto abusivamente, in modo più o meno efficace, oppure venga imitato. Integra, invece, l'alterazione la manomissione del contrassegno genuino posto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.
- La norma sanziona anche la condotta di colui che, pur senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti od alterati. Per uso si intende l'utilizzo indebito, senza le necessarie autorizzazioni da parte dei legittimi titolari, di marchi o segni distintivi contraffatti, ingenerando nel pubblico la convinzione che la qualità del prodotto o del servizio sia identica a quella originale. Integrano la condotta in esame la materiale applicazione dei marchi contraffatti sui prodotti o sulle confezioni, il loro uso nella pubblicità, la loro riproduzione sulle carte tipiche del commercio (fatture, certificati di garanzia, etc.).
- In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di “caratteri similari di assai notevole rilievo”.
- Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

(ii) Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”².

(iii) Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

(iv) Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

(v) Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

8. L'oggetto materiale del reato previsto nel 2° comma dell'articolo in esame è invece individuato: (i) nei brevetti per invenzione industriale, che riguardano le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale; (ii) nei brevetti per modelli di utilità, cioè le forme nuove del prodotto industriale, che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego; (iii) nelle registrazioni per modelli e disegni ornamentali, vale a dire i nuovi aspetti dell'intero prodotto o di una sua parte nelle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma della struttura superficiale, dei materiali o degli ornamenti. Analogamente a quanto sopra menzionato per 1° comma, la norma sanziona anche la condotta di colui che, pur senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati. La destinazione alla vendita non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 473 c.p., essendo sufficiente che l'agente realizzi la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi o che, comunque, ne faccia uso.

9. Il rinvio alle norme dell'ordinamento interno e di quello internazionale comporta che la fattispecie in esame tutela solo i marchi, i segni distintivi, i brevetti, i disegni e i modelli industriali formalmente validi, vale a dire rilasciati dalle competenti autorità conformemente a leggi interne, regolamenti comunitari, convenzioni internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale o industriale.

10. L'elemento psicologico del reato di contraffazione di marchi di prodotti industriali è costituito dalla coscienza e volontà della contraffazione.

11.

12. ² La norma in esame ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo.

13. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un iter esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

14. Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p., può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474 c.p., per aver introdotto nel territorio dello Stato al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

15. Analogamente, fuori dai casi di contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, il 2° comma della norma in esame sanziona la condotta di chi detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, merce falsamente contrassegnata da altri.

16. Per la configurabilità del reato in commento non è necessaria un'identica imitazione di tutti gli elementi del marchio, essendo sufficiente la riproduzione di quelli fondamentali e caratteristici, così da trarre in inganno i terzi e da provocare confusione circa l'origine e la provenienza del prodotto.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

(vi) Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

(vii) Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio(1) come genuine sostanze alimentari non genuine(2) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

(1) Vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.

(2) Il presupposto del reato in esame è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale ovvero si considerano gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.

(viii) Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2016

(ix) Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

(x) Art. 517 quater c.p. – Fabbricazione Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

* * * * *

D. REATI SOCIETARI (art. 25 ter del Decreto)

D.1 I reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01

La presente Sezione riguarda i reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, "Reati Societari") ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intervengono nelle attività relative alla formazione del bilancio e alla definizione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

Per i reati di corruzione privata richiamati alla lett. s-bis), si rinvia alla specifica Sezione del Modello.

Art. 25 ter - Reati societari

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."

Occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti "qualificati" per i quali i reati si definiscono propri. Segue il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per la Società.

(i) Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

(ii) Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

(iii) Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

(iv) Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

(v) Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato .

(vi) Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto .

(vii) Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

(viii) Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

(ix) Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(x) Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

(xi) Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

(xii) Art. 2639 c.c. - Estensione delle qualifiche soggettive

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

* * * * *

E. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter, lett. s) bis Decreto 231)

E.1 I reati previsti dall'art. 25 ter, lett. s) bis del D.Lgs. 231/01

Questa Sezione si riferisce ai reati di *Corruzione tra privati*, elencati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01, insieme ai reati societari. Ecco il testo dell'articolo:

Reati societari - art. 25-ter

[...] s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

L'azione corruttiva è punita sotto due aspetti, la corruzione e l'istigazione. Le due fattispecie sono disciplinate nel Codice Civile agli articoli 2635 e 2635 bis, insieme agli altri reati societari.

(i) Art. 2635 - Corruzione tra privati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il reato punisce chi, in azienda, ha funzioni direttive (ma anche il suo sottoposto) e si lascia corrompere per agire in violazione dei suoi obblighi. E' punito anche il sottoposto che si lascia corrompere.

In particolare, è punito anche chi corrompe: questo è il passaggio più rilevante per Galvanina, perché l'azione tipica più comune e prevedibile a vantaggio dell'ente è la corruzione attiva, ad esempio per aggiudicarsi la gara importante di un potenziale cliente.

La definizione di corruzione è data dal testo di legge: sollecitare o ricevere, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, o accettare la promessa, per compiere o per mettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

(ii) Art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati³

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.

Questo reato estende il perimetro di punibilità perché incrimina anche la sola istigazione.
 In pratica, si ha istigazione quando l'offerta viene rifiutata, o per altre ragioni non raggiunge lo scopo.

* * * * *

17. ³ Articolo 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

18. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 quinquies) E IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI O DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art 25-duodecies Decreto 231)

F.1 I reati previsti dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01

Il Decreto legislativo 231/2001 elenca diversi reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti e, quindi, in astratto, di La Galvanina S.p.A.. Tra questi, il Decreto all'art. 25 *duodecies* richiama reati relativi all'immigrazione clandestina e all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, disciplinati dal d.lgs. n. 286/1998 rispettivamente all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, e all'art. 22, comma 12 bis. Esso dispone:

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Detto articolo è stato aggiunto al D.lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. I commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* sono stati inseriti dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Segue il testo delle disposizioni richiamate e ritenute applicabili e rilevanti per la Società.

(i) - Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

(ii) Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”*

(iii) Art. 12, l. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“(…) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

(iv) Art. 22, l. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”

Il successivo comma 12 bis prevede una aggravante per lo stesso reato: “12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale”.

* * * * *

G. IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies Decreto 231)

G.1 I reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01

La presente Sezione riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del Decreto (di seguito, per brevità, i "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro") introdotti dall'art. 9 della L. n. 123/07, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, dipendenti dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

In questa sede è opportuno ricordare che il D. Lgs. n. 81/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/2009 (di seguito anche "TUS") ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Il reato di omicidio colposo nonché il reato di lesioni colpose gravi e gravissime si configurano con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (artt. 589 e 590 c.p.).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità di Galvanina se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

I reati considerati in questa Sezione sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto e, pertanto, la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo. Si tratta di uno dei pochi casi in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni determinate da colpa. A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito.

(i) Decreto Legislativo 81/2008 (Modifiche del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) – ex art. 300

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

" 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria

in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

(ii) Art. 583 c. p. - Circostanze aggravanti

La lesione personale (art. 582) è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.*

La lesione personale (art. 582) è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;*
- 5) l'aborto della persona offesa (artt. 545, 585, 587).*

(iii) Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”.

(iv) Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

(v) Art. 17 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
- b) *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.*

(vi) Art. 18 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza del rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

(vii) Art. 19 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del preposto

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

* * * * *

H. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies Decreto 231)

H.1 I reati previsti dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01

La presente Sezione riguarda i reati previsti dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, i "Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio") ed in particolare, ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle Aree a rischio Reato individuate dalla Società come a rischio commissione delle fattispecie delittuose, descritte nei successivi paragrafi.

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Segue il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dall'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231/01 e ritenute applicabili e rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

(i) Art. 648 c.p. - Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tal reato.

(ii) Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

(iii) Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

(iv) Art. 648 ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1..

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

* * * * *

I. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies Decreto 231)

I.1 I reati previsti dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01

La presente Sezione riguarda i reati previsti dall'articolo 25-novies del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, i *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*) e, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società con riferimento alle fattispecie delittuose, descritte nei successivi paragrafi.

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941."

Segue il testo della disposizione della Legge sul diritto d'Autore, richiamata dall'articolo 25-novies del D. Lgs. n. 231/01 e ritenuta applicabili e rilevante per la Società.

(i) **Art. 171-bis, Legge 633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore [...]**

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità"⁴.

* * * * *

19. ⁴ La presente disposizione è stata introdotta nella LdA dal D. Lgs. n. 489/1992, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 91/250/CE, con conseguente ingresso nell'ordinamento giuridico italiano della tutela penale del software.

20. Il 1° comma ha ad oggetto la tutela dei software in generale; il 2° comma, inserito dal D. Lgs. n. 169/1999, tutela le banche dati.

21. Quanto al 1° comma, la disposizione colpisce innanzitutto la condotta di abusiva duplicazione, anche non finalizzata al commercio. In sostanza, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga a fini di lucro. La Suprema Corte ha statuito che il reato de quo è configurabile anche nel caso in cui venga duplicata solo una parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e costituente il nucleo centrale del programma stesso.

22. La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore.

23. La seconda parte del 1° comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati": si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. La Cassazione è intervenuta affermando che il reato di detenzione "a scopo commerciale" di programmi abusivamente riprodotti si configura anche nell'ipotesi in cui i programmi stessi siano destinati solo ad un uso interno nell'ambito di un'attività imprenditoriale caratterizzata da scopi commerciali, anche qualora si tratti di uso esclusivamente dimostrativo o promozionale. Il delitto di detenzione "per scopo imprenditoriale" sussiste solo quando il fatto venga commesso esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore. Infine, l'ultima parte del 1° comma punisce condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo volto unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

24. Sotto il profilo psicologico il reato richiede il dolo specifico, ossia che il soggetto attivo agisca con l'obiettivo di trarre profitto dalla condotta delittuosa.

J. REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies Decreto 231)

J.1 I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 applicabili alla Società

La presente Sezione ha ad oggetto i reati previsti dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01.

Art. 25-undecies -Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Segue il testo delle disposizioni del Codice Penale e del D.Lgs. 152/2006, richiamate dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 e ritenute applicabili e rilevanti per la Società.

(i) Art. 452-bis.c.p. – Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Il reato di inquinamento ambientale sanziona chiunque cagioni, anche a titolo di mera colpa (art. 452-quinquies c.p.) una compromissione o un deterioramento i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La condotta deve essere realizzata "abusivamente", cioè sostanzialmente con violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative poste a tutela dell'ambiente. La compromissione o il deterioramento dell'ambiente devono essere "significativi e misurabili", secondo un'espressione che dovrà essere chiarita dalla giurisprudenza e dalla prassi, ma che secondo i primi commentatori non potrà risolversi nel mero superamento dei valori soglia indicati dal legislatore, in quanto già oggetto di autonoma sanzione ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Si tratta di una fattispecie che si configura come reato di evento e di danno, che può essere commesso da chiunque. Tuttavia, se si considera la tipologia di condotta ed il genere di evento richiesti dalla norma penale, appare verosimile che il reato possa essere commesso, in particolar modo, da soggetti titolari di rilevanti poteri gestionali e di una certa posizione di garanzia i cui compiti sono quelli di adempiere agli obblighi normativi imposti dalla legge, soprattutto dal punto di vista omissivo.

La norma prevede inoltre un aggravio della pena nel caso l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

(ii) Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Il reato di disastro ambientale sanziona alternativamente: i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, laddove per ecosistema può intendersi un insieme di organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera; ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Anche in questo caso il disastro ambientale deve essere cagionato "abusivamente". Il disastro ambientale è aggravato se commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. La fattispecie è punita anche in forma colposa (art. 452-quinquies c.p.).

Il Disastro ambientale rappresenta la fattispecie più grave tra i nuovi c.d. "ecoreati". La norma è volta a tutelare l'ambiente da episodi di inquinamento di particolare rilevanza che comportano conseguenze irrimediabili all'ambiente stesso.

Si tratta di un delitto di evento, la cui condotta tipica consiste nel provocare abusivamente un disastro ambientale, inteso come alterazione (irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero come offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

(iii) Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

La norma sopra citata prevede espressamente che i reati ex artt. 452bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452quater c.p. (Disastro ambientale) possano essere commessi anche a titolo di colpa, in tal caso, le pene sono diminuite.

Se, infine, dalle condotte criminose dovesse derivare solamente il pericolo di inquinamento ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

(iv) Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

La norma di contorno sopra indicata rileva nel caso di delitti ambientali commessi in forma associativa e detta due circostanze ad effetto comune e una ad effetto speciale di aumento delle pene, applicabile in caso di delitti associativi aggravati.

Le fattispecie di reato sopra indicate (inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico) nonché la norma di contorno relativa alle circostanze aggravanti, sono state inserite nel codice penale dalla L. n. 68/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, recante “disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”. Le stesse sono state, inoltre, aggiunte nell'elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, introducendo nuove ipotesi di responsabilità amministrative delle società.

(v) Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Sanzioni in materia di tutela delle acque e scarichi idrici

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella

tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

La norma sanziona la violazione della disciplina dettata in materia di scarichi e acque reflue dal D.lgs. 152/2006. Si ricorda che il Codice dell'ambiente è una norma “di forma” e non “di sostanza”: in altre parole, non proibisce l'inquinamento in sé e per sé, ma detta le procedure da rispettare per lo svolgimento delle attività potenzialmente inquinanti. Gli illeciti di “inquinamento”, pertanto, sono connessi al mancato rispetto di tali procedure o dei valori tabellari di volta in volta indicati dalla normativa.

Tra le condotte sanzionate che possono rilevare per la Società vi sono le seguenti:

- l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi in mancanza di autorizzazione, oppure in presenza di un'autorizzazione sospesa o revocata. Ai fini della responsabilità ex Decreto 231/01, la condotta rileva qualora abbia ad oggetto scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (i.e. le sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente);
- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose è punita anche in presenza di autorizzazione, qualora non si osservino le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa o le altre prescrizioni impartite dall'autorità competente;
- il superamento dei valori limite relativi alla presenza di sostanze pericolose nelle acque reflue industriali, fissati dal medesimo Codice dell'ambiente (tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006), ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dall'Autorità competente;
- l'inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee stabiliti dagli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006.

(vi) Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, commi 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione rifiuti non autorizzata

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza

emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti [...].”

La fattispecie in questione sanziona condotte tra loro estremamente differenti (la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti), ma tutte caratterizzate dall'assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge. L'illecito, dunque, è rappresentato dallo svolgimento dell'autorità non autorizzata, non essendo necessario che si sia materialmente verificata una lesione all'ambiente o alla salute umana, in quanto si ritiene che il mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni integri già una condotta potenzialmente pericolosa in quanto dotata in una notevole probabilità lesiva. La norma distingue le sanzioni a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, trattandosi però in entrambi i casi di illeciti contravvenzionali (e perciò punibili a titolo di semplice colpa).

La norma punisce, inoltre, le condotte di gestione dei rifiuti eseguite anche in presenza di un'autorizzazione, qualora non vengano osservate le prescrizioni contenute o richiamate nella stessa autorizzazione, ovvero in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all'albo dei gestori ambientali) o per le comunicazioni (es. auto smaltimento dei rifiuti).

Il comma 3 sanziona l'illecito della realizzazione o gestione della c.d. “discarica abusiva”, ovvero della discarica realizzata in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge, caratterizzata – secondo la giurisprudenza – dalla presenza di un accumulo di rifiuti e dal carattere di tendenziale definitività (requisiti che permettono di distinguere la discarica dal semplice abbandono di rifiuti).

Il comma 5, infine, sanziona l'attività di miscelazione di rifiuti eseguita al di fuori delle ipotesi consentite, mentre il comma 6 riguarda il deposito di rifiuti sanitari pericolosi e non risulta, pertanto, concretamente applicabile alle attività poste in essere dalla Società.

(vii) Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

La fattispecie punisce chi cagiona (anche solo per colpa) l'inquinamento di un sito con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio stabilite dalla normativa. La condotta è punita qualora il responsabile dell'inquinamento non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente ovvero qualora non effettui le comunicazioni obbligatorie in tali situazioni.

Ed infatti, il D.lgs. 152/2006 prevede che, in presenza di una potenziale contaminazione del sito, il responsabile dell'inquinamento o colui che ha scoperto una contaminazione storica è tenuto a mettere in opera entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione, dandone immediatamente comunicazione alle autorità competenti (art. 242 D.lgs. 152/2006).

Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile è tenuto a svolgere nella zona interessata dalla contaminazione un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione all'Autorità competente. In tal caso, dunque, il procedimento si conclude senza necessità di bonifica, ferma restando l'attività di verifica e controllo da parte delle autorità di vigilanza.

Qualora, invece, l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne deve dare immediata comunicazione alle autorità competenti indicando, altresì, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate, nonché il piano di caratterizzazione, da sottoporre all'autorizzazione della Regione. Viene, quindi, condotta un'indagine ulteriore per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio specifica (CSR). Se le concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR, il soggetto responsabile deve sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza e, se necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale.

(viii) Art. 258, D. Lgs. n. 152/2006, comma 4 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

"[....]"

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. [...]."

Ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto, rileva il secondo periodo della norma in questione, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. L'interesse tutelato dalla disposizione è quello di garantire la piena e corretta tracciabilità dei rifiuti, compromessa sia dalla predisposizione di certificati con false indicazioni sia dall'uso di un certificato falso.

(ix) Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006, comma 1 – Traffico illecito di rifiuti

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

La fattispecie disciplina l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, assoggettandola a sanzione penale, attraverso il rinvio al Regolamento 259/1993/CEE per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata. Il Regolamento, infatti, nonostante fosse direttamente applicabile nel nostro ordinamento, era sfornito della corrispondente sanzione. In particolare, la fattispecie criminosa ricorre qualora:

- a) si proceda a spedizioni senza che la notifica prescritta dal Regolamento sia inviata a tutte le autorità competenti (art. 26, lett. a);
- b) quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o grazie a falsificazioni, false indicazioni o frode (art. 26, lett. b e c);
- c) quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento o comporti uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali (art. 26 lett. d-e);
- d) quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri (art. 26, lett. f).

Si consideri che il Regolamento 259/1993/CEE è stato abrogato con effetto dal 12 luglio 2007 dal Regolamento 1013/2006, che non contiene un espresso riferimento al traffico illecito di rifiuti (il che potrebbe comportare difficoltà nell'applicazione della fattispecie penale di rinvio). L'art. 26 del Regolamento 259/1993, richiamato dalla fattispecie sanzionatoria prevista dal Codice dell'ambiente, trova peraltro il suo riferimento nell'art. 2, punto 35 del nuovo Regolamento, che fa riferimento all'analoga nozione di "spedizione illegale" di rifiuti

(x) Art. 260, commi 1 e 2 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. (1149)

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."

Si tratta di una norma introdotta nel quadro del contrasto alle c.d. "ecomafie", ovvero quei settori della criminalità organizzata che hanno fatto del traffico e dello smaltimento dei rifiuti il proprio business. La disposizione punisce le varie condotte descritte (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva dei rifiuti) realizzate attraverso il compimento di più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività organizzate. Il reato, dunque, presuppone l'esistenza di un'attività dotata di un minimo di struttura e organizzazione e richiede la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti che devono essere oggetto del traffico illecito. Inoltre, è necessario che le attività organizzate siano condotte, sul piano soggettivo, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto, che, tuttavia, non deve avere carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura (es. risparmio di costi aziendali).

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, dal 6 aprile 2018, a seguito dell'abrogazione dell'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, i richiami alle disposizioni del suddetto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 *quaterdecies* del Codice penale.

(xi) Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Sanzioni in materia di emissioni in atmosfera

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una

modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”

L'art. 279 del D.lgs. 152/2006 stabilisce le sanzioni relative alle violazioni della disciplina in materia di tutela dell'aria e di emissioni in atmosfera.

Più precisamente, ai fini della responsabilità ex Decreto 231/01 rileva la violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione alle emissioni che abbia determinato il superamento dei valori di qualità dell'aria.

(xii) Sanzioni in materia di tutela dell'ozono (art. 3, comma 6 l. 28 dicembre 1993, n. 549)

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto

potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

La norma sanziona la violazione delle disposizioni sulla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono (elencate alla tabella A allegata alla l. 549/1993), attualmente regolate dal Regolamento 3093/94 CE.

* * * * *

K. REATI TRIBUTARI (art 25 – quinquiesdecies del Decreto 231)

K.1 I reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01

I reati tributari puniscono i comportamenti lesivi degli interessi fiscali dello Stato. Queste fattispecie sono state introdotte con il D.Lgs. n. 74/2000 e si riferiscono alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (IVA).

Questi reati sono elencati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01. Ecco il testo dell'articolo:

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati tributari previsti dal D.Lgs. 231 sono elencati di seguito. Tutti questi reati trovano la loro fonte nel D.Lgs. 74/2000 (l'articolo di riferimento è a lato del titolo di ciascun reato).

Esistono dei punti in comune a quasi tutti i reati:

- 1. Le imposte interessate sono quelle sui redditi e sul valore aggiunto (IVA);
- 2. Chi commette il reato deve agire al fine di evadere le tasse⁵. In ogni caso, l'errore esclude il dolo.

Galvanina considera il rischio di commissione di questi reati a prescindere dal limite minimo di rilevanza previsto al comma 1-bis per alcuni reati.

25. ⁵ In linguaggio tecnico giuridico, "dolo specifico". Solo l'art. 10 quater non prevede il dolo specifico.

(i) Art. 2. D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Questo reato punisce chi crea passività fittizie al fine di evadere le imposte con operazioni inesistenti, avvalendosi di fatture o di altri documenti. Ci si "avvale" di fatture/documenti quando questi ultimi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure sono tenuti a fine di prova.

(ii) Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: [a] l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; [b] l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Come sopra, anche questo reato punisce chi crea passività al fine di evadere le imposte con operazioni inesistenti. Cambia però il metodo: qui bastano operazioni o documenti sufficienti a ostacolare o indurre in errore l'Autorità.

(iii) Art. 4. D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: [a] l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; [b] l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato in oggetto punisce le attività di indicare, in una dichiarazione annuale obbligatoria, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure passività inesistenti (sempre al fine di evadere). Esistono qui delle soglie minime per la punibilità.

(iv) Art. 5 D.Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (1)
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (2)
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Qui, come chiaro dalla intestazione, è punita l'attività del non presentare una delle dichiarazioni obbligatorie al fine di evadere. C'è una soglia minima per la punibilità: l'imposta evasa deve superare 50.000 €. Pene più gravi ci sono per ipotesi particolari (es. dichiarazione di sostituto d'imposta). Per chiarezza, la dichiarazione è omessa 90 gg dopo la scadenza.

(v) Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Questo reato punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte. Difficilmente la fattispecie può riguardare aziende come Galvanina, la cui attività è produzione industriale e non prevede consulenza verso clienti. Per tale ragione, Galvanina considera molto basso il rischio di commissione di questo reato⁶.

(vi) Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La fattispecie punisce l'occultamento o la distruzione di scritture contabili o altra documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, per impedire all'autorità la ricostruzione dei redditi o il volume di affari. L'azione punita è quella finalizzata a evadere le imposte.

(vii) Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato punisce il non versare somme dovute utilizzando in compensazione crediti "non spettanti" o "inesistenti" 7.

C'è una soglia minima per la punibilità: le somme non versate per anno devono superare 50.000 €.

Questo reato si distingue all'interno dei reati tributari perché manca il dolo specifico (ossia, la finalità) di evasione delle tasse. E' sufficiente qui il dolo generico, ossia al volontà e la rappresentazione (in termini pratici, il volere e comprendere) di fare un versamento inferiore per una somma di 50.000 €, a prescindere di quale sia poi la finalità effettiva dell'autore.

(viii) Art. 11. D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Questo reato riguarda la vendita simulata o altre operazioni (es. occultamento) volta ad impedire che lo Stato possa recuperare le somme evase.

Galvanina, attesa la sua solidità patrimoniale e contabile, esclude un rischio significativo di realizzazione di questa fattispecie.

Il secondo comma punisce invece chi indica nei documenti relativa ad una transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, per un ammontare complessivo superiore a € 50.000.

* * * * *

26. ⁷ Rif. normativo: art. 17 del D.Lgs. 241/1997, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig=>

27. La sanzione prevista per questo reato è sia amministrativa (da 100 a 400 quote) sia interdittiva (da 3 a 24 mesi).

L. CONTRABBANDO (art 25 – *sexiesdecies* del Decreto 231)

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati di contrabbando richiamati dall'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto.

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

Il citato Decreto interviene significativamente sulla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, giacché amplia il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto l'omesso pagamento dei diritti di confine, contemplati nell'art 34 del "Testo Unico Doganale" (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Lo scopo della novella de qua è far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettino la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

La normativa doganale sopracitata (di seguito anche "Testo Unico Doganale") è stata recentemente modificata ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria; ci si riferisce, in questa sede, al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Hanno altresì subito l'opera di depenalizzazione, il contrabbando delle merci nelle zone extradoganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

Alla luce del recente intervento del legislatore, non sono più penalmente rilevanti nemmeno il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'articolo 292 del d.p.r. n. 43/1973.

Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine.

Tuttavia la nuova disposizione normativa, ex D.lgs. n. 8/2016, prevede che il trattamento de quo sia sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

Escono dall'area del penalmente rilevante, infine, anche il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, fattispecie che saranno punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro e fino ad un massimo di cinquantamila euro.

Tuttavia, gli illeciti oggetto della depenalizzazione ex D.lgs. n. 8/2016 rientrano nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, la condotta sia posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

È altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per realizzare delitti di contrabbando che abbia posto in essere uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

In definitiva, risultano penalmente sanzionate – e dunque rilevanti ai fini della normativa ex art. 25 *sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001 – le condotte poste in essere in forma aggravata come descritte dall'art. 295, D.P.R. n. 43/1973, giacché essa costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.D., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento psicologico (salvi casi particolari ed espressamente previsti) – ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva

intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A. Ovviamente, oggetto di prova non deve essere l'esistenza sic et simpliciter del dolo, bensì la sua sussistenza nel momento in cui è stata compiuta l'azione o l'omissione costituente elemento materiale del delitto: per principio generale, infatti, il dolo sopravvenuto non rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo (*mala fide superveniens nec nocet*).

L.1 I reati previsti dall'art.25 sexdecies del D.Lgs. 231/01

(i) Art. 282 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Ai sensi dell'art. 282 D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando».

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza,

l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento de quo sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

È da ultimo opportuno evidenziare che la fattispecie possa dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D.

(ii) Art. 283 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Ai sensi dell'art. 283 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Il reato in esame si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma appena riportata, o comunque viola i diritti di confine enunziati.

Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione.

Ed invero, l'art. 102 T.U.L.D., richiamato espressamente dall'articolo in commento, stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito

o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato il legislatore ha ritenuto sufficiente e necessaria la presenza del dolo generico che si concretizza nella volontà dell'agente di violare il predetto obbligo.

La fattispecie de qua rappresenta un tipico caso di reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto precedentemente analizzato, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo sufficiente per il completamento della condotta un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

(iii) Art. 284 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Ai sensi dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

La fattispecie de qua costituisce anch'essa – come la precedente – un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

(iv) Art. 285 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

L'articolo in oggetto statuisce che «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale».

La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

(v) Art. 286 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

Ai sensi dell'articolo 286 D.P.R. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita».

La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine. I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

(vi) Art. 287 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Secondo quanto disposto dalla norma in esame, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140».

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare.

Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "utilizzi particolari" previsti dal legislatore.

(vii) Art. 288 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali

Il presente articolo stabilisce che «il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti».

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

(viii) Art. 289 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Secondo quanto disposto dall'art. 289, D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione».

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

(ix) Art. 290 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

L'articolo 290 D.P.R. n. 43/73 stabilisce che «chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi».

A differenza del caso precedente, il reato de quo non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

(x) Art. 291 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Il presente articolo dispone che «chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere».

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificio e frode, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

(xi) Art. 292 D.P.R. n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando

Ai sensi dell'art. 292, D.P.R. n. 43/1973, «chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi».

(xii) Art. 295 D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando

L'articolo de quo stabilisce che «per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».

Come anticipato in premessa, l'opera di depenalizzazione del legislatore ha reso la fattispecie in esame determinante ai fini della rilevanza penale delle condotte precedentemente esaminate; ed invero, le circostanze aggravanti del contrabbando in realtà costituiscono fattispecie autonoma di reato.

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) sopracitata consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sotto indicato arco temporale. Preme sottolineare come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "mano armata", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La ratio appare chiara: colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della vis bellica, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso.

La circostanza de qua, inoltre, può concorrere con quella comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (c.d. "minorata difesa"), vista l'ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di "circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

*In merito alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando – di cui alla lettera b) del presente articolo – il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, giacché è *expressis verbis* richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59 c. 2 c.p.).*

L'aggravante di cui alla lettera c) dell'articolo in oggetto è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questa documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Nel caso in cui il dichiarante sia un "viaggiatore", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 della normativa doganale, la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233, comma 1, D.A.C.) è equiparata tout court ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante de qua.

Quest'ultima, è importante notare, concorre con la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso "per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto" o l'impunità.

Infine, la circostanza di cui alla lettera d-bis) è stata introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, entrato in vigore a far data dal 30 luglio 2020: lo stesso recente intervento legislativo ha modificato l'ultimo comma della norma in esame, prevedendo una fattispecie attenuata laddove l'ammontare dei diritti di confine evasi sia compreso tra 50.000,00 e 100.000,00 euro.

(xiii) Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

* * * * *